

- B -

RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

- 1. Quadro normativo inerente il procedimento di definizione ed approvazione del piano per il perseguimento delle finalità di legge ed istituzionali. Aspetti interpretativi come da note ANCI

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", i Comuni e gli enti dallo stesso indicati, a decorrere dal 01/01/2015, avviano un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie, dirette o indirette possedute, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali a cui il "*processo di razionalizzazione*" si deve ispirare, quali tra l'altro quelli mirati a:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."

Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

Il comma 612 della legge 190/2014 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

Il comma 613 della legge di stabilità precisa inoltre che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto

collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Infine si ritiene utile richiamare le note di lettura predisposte da ANCI relativamente ai disposti dei commi 609 - 616 della legge di Stabilità anno 2015 del 14/01/2015 e nota ANCI del 23/03/2015 avente come oggetto *"Prima nota sulle disposizioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014"*

– 2. Criteri per la ricognizione necessaria ai fini della formulazione del piano previsto dall'articolo 1, commi 609 e segg. della legge 190/2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario, per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, ossia:

- la riduzione del numero delle società partecipate;
- la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

– 3. Situazione attuale del Comune di Ponte San Pietro quale Ente socio

3A) Le partecipazioni societarie

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- Ecoisola Spa - (quota del 4,46%)
- Anita Srl: quota del 2,276209%)
- Ponte Servizi Srl in liquidazione con socio unico: quota del 100%
- Unica Servizi Spa: quota del 10,39%
- Uniacque Spa: quota dello 0,94%

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa indirettamente ed a livelli diversi al capitale delle seguenti società:

- Hidrogest Spa (1° livello): partecipata indirettamente tramite Unica Servizi Srl che detiene il 70,566% del capitale di Hidrogest Spa
- Linea Servizi Srl (1° livello): partecipata indirettamente tramite Unica Servizi Srl che detiene l' 82,34% del capitale di Linea Servizi Srl e tramite di Ponte Servizi Srl che detiene il 13,33% del capitale di linea Servizi Srl
- Unigas distribuzione Srl (1° e 3° livello): partecipazione indiretta di 1° livello tramite Anita Srl che detiene il 51,1352% del capitale di Unigas Srl e partecipazione di 2° livello tramite Linea Servizi che a sua volta detiene il 3,517114% del capitale di Anita Srl
- Anita Srl (2° livello): partecipata indirettamente tramite linea Servizi che detiene il 3,517114% di Anita Srl
- G. Eco Srl (2° e 3° livello): partecipazione indiretta di 2° livello tramite Linea Servizi che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO Srl e di 3° livello tramite SABB S.p.A. che detiene il 25,09 del capitale di G.Eco Srl
- SABB SPA (2° livello): partecipazione indiretta tramite Linea Servizi che detiene il 8,944% del capitale di SABB Spa
- TE.A.M. Spa (3° livello): partecipazione indiretta tramite Linea Servizi che detiene il 8,944 di SABB Spa, che a sua volta detiene il 49% del capitale di TE.AM Spa
- ECO Inerti Srl (3° livello): partecipazione indiretta tramite Linea Servizi che detiene il 8,944 di SABB Spa, che a sua volta detiene il 49% del capitale di ECO Inerti Srl
- Eco legno Srl – 3° livello partecipazione indiretta tramite Linea Servizi che detiene il 8,944 di SABB Spa, che a sua volta detiene il 100% del capitale di Eco legno Srl

Per facilitare l'organizzazione di tali società ed i rapporti tra esse alla presente si allega apposito schema funzionale.

Si rileva infine che con deliberazione Consigliare n. 3 del 29 gennaio 2015 ha esercitato il diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione e con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.04.2015, ha deciso di gestire la stessa mediante costituzione di una nuova società inizialmente ad intero capitale pubblico, partecipata dal solo Comune di Ponte San Pietro, per poi trasformarla in società mista mediante cessione della quota del 49% a soggetto

privato da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica. Nel corso del 2015 verrà espletata la procedura.

3B) Altre partecipazioni e associazionismo

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa all'Azienda Speciale consortile "Isola bergamasca – val San Martino" con una quota del 5,85 %. L'attività svolta dall'azienda riguarda la gestione servizi alla persona (gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari), a livello sovracomunale.

Il Comune di Ponte San Pietro fa parte dell' Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo ai sensi della L.R 12 dicembre 2003 n° 26 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 18/2006; L.R. 1/2009; L.R. 21/2010). Con riferimento al comma 609 dell'art 1 della legge di stabilità anno 2015 in argomento (fermo restando quanto previsto dall'art 1 comma 90 della legge 7 aprile 2014, n° 56), è prevista l'adesione obbligatoria dei Comuni, agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali entro il 01/03/2015, ovvero entro 2 mesi dall'istituzione degli stessi da parte delle Regioni. In caso contrario è previsto il potere sostitutivo del Presidente della Regione.

Inoltre l'art 149 bis del DL.gvo 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art 1, comma 615 della stessa legge di stabilità in argomento, prevede che " 1. *L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'Ambito di cui all'art 139 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento Europeo provvedendo, conseguentemente all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di Società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ... omissis .*"

Il Comune di Ponte San Pietro ha già aderito all'ATO della Provincia di Bergamo.

L'adesione all' Azienda Speciale consortile per i servizi alla persona e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Con deliberazione consigliere n. 10 del 30/04/2015 avente per oggetto " Determinazione in merito alla gestione del servizio di farmacia ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000" il comune di Ponte San Pietro ha approvato e dato indicazioni operative per la costituzione di una società a responsabilità limitata, inizialmente con il solo Comune di Ponte San Pietro, con quote da cedere successivamente a soggetto privato, da individuarsi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

3C) Atti assunti dal Comune di Ponte San Pietro in materia di società partecipate

Il Comune di Ponte San Pietro detiene partecipazione in società finalizzate alla gestione dei servizi pubblici locali sin da metà anni '90 con l'ingresso in Ecoisola S.p.A..

Da allora nel corso degli anni, sulla base delle scelte e strategie via via programmate dall'Amministrazione e/o rese necessarie a fronte dell'evoluzione normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ha assunto tutta una serie di provvedimenti che di fatto hanno portato all'attuale situazione in materia di partecipazione societaria da parte del Comune di Ponte San Pietro. Di seguito, al fine di fornire un quadro esaustivo necessario per l'elaborazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, commi 609 e segg. della legge 190/2014, si elencano in ordine cronologico i principali provvedimenti inerenti alle società direttamente e/o indirettamente

partecipate dal Comune di Ponte San Pietro:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 29/11/1995 avente ad oggetto: "Esame proposta adesione ad Ecoisola S.p.A.", con la quale è stato deciso di aderire alla proposta di convenzionamento con Ecoisola SPA per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche a far data dalla scadenza del contratto di servizio in essere con la ditta Zanetti in scadenza al 31.10.1996;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 17/03/1997 avente ad oggetto: "Acquisto delle quote sociali della I.M.C. Società a responsabilità limitata", con la quale è stato deciso di acquistare l'intero capitale sociale della IMC Srl verso il corrispettivo di 775.000.000 Lire

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 01/10/1998 avente ad oggetto: "Rinnovo della convenzione con la società ECOISOLA S.p.A. per la gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani", con la quale è stato deciso:

- Di rinnovare per la durata di 5 anni (dal 1° gennaio 1999 al 31.12.2003) il conferimento della gestione ad Ecoisola Spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche, gestione stazione ecologica di Brembate di Sopra, quest'ultima attività sulla base della convenzione approvata con delibera Consigliare n. 29 del 30 giugno 1995
- Di approvare lo schema di convenzione contenente le modalità di gestione del servizio

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 10/05/1999 avente ad oggetto: "Convenzione in concessione dei servizi di metanodotto e acquedotto alla società Ponte Servizi", con la quale è stato deciso di affidare alla società Ponte Servizi Srl in concessione, i servizi per la gestione del gas-metano e della captazione e distribuzione acqua potabile i cui rapporti vengono regolati sulla base delle convenzioni allegate alla medesima deliberazione;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 16/02/2002 avente ad oggetto: "Aggiornamento Statuto della società Ponte Servizi Srl e approvazione dello schema di patti parasociali", con la quale è stato deciso:

- 1) di approvare il nuovo statuto della Ponte Servizi srl nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) di approvare lo schema di patti parasociali allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 3) di dare atto che i servizi che costituiranno oggetto di trasferimento alla suddetta società sono:
 - a. il servizio di distribuzione del gas per il periodo transitorio previsto dal Decreto Legislativo n.164/2000, da attuare mediante soggetto partecipato. Per il servizio di vendita del gas soggetto a liberalizzazione, non sarà necessario definire un contratto di servizio;
 - b. il servizio di gestione del servizio idrico integrato, limitatamente alla quota ad oggi gestita, da conferire, direttamente o indirettamente, alla società provinciale affidataria del servizio su decisione dell'A.T.O. provinciale;
 - c. la pubblica illuminazione, subordinatamente alla risoluzione dei rapporti con la società concessionaria;
 - d. la gestione del verde pubblico, alla scadenza del vigente contratto di appalto;
 - e. la gestione delle manutenzioni stradali;
 - f. i servizi di pulizia degli immobili comunali;
 - g. la manutenzione e gestione degli immobili comunali;

h. la gestione dei servizi cimiteriali.

- 4) di stabilire che gli affidamenti siano realizzati entro il 31 dicembre 2003 fatta eccezione per i servizi attualmente affidati a terzi in forza di contratti aventi scadenza posteriore a tale data;
- 5) di disporre che in caso di trasferimento di personale i contratti di servizio prevedano le opportune garanzie occupazionali per i dipendenti interessati.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 16/12/2002 avente ad oggetto: **“Approvazione del nuovo disciplinare dei rapporti tra Ecoisola S.p.A. e i Comuni soci e dei patti parasociali tra i comuni soci”**, con la quale è stato deciso:

- 1) di approvare il nuovo disciplinare dei rapporti tra ECOISOLA spa e i comuni soci relativo alla gestione del servizio di igiene urbana inteso come il complesso delle operazioni destinate “alla raccolta, allo stoccaggio, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura e la pulizia delle aree e spazi pubblici. La gestione comprende anche l'applicazione delle tariffe deliberate dai Comuni su proposta del soggetto gestore”. Detto disciplinare, segnato sotto la lettera “A” è allegato al presente atto con valore integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la gestione dell'applicazione della tariffa sarà attivata per ciascun Comune alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dal DPR n.158 del 27 aprile 1999. Allo scopo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ECOISOLA spa dovrà presentare ai Comuni soci la proposta tariffaria corredata dal piano economico finanziario previsto dal DPR n.158 del 27 aprile 1999;
- 3) di impegnare ECOISOLA spa ad elaborare una proposta di regolamento per l'applicazione della tariffa uniforme per tutti i Comuni soci da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali entro il 31 ottobre 2002;
- 4) di trasferire a ECOISOLA spa i contratti in cui è parte il Comune e relativi all'esecuzione di taluna delle operazioni ricomprese nel servizio come definito al precedente punto 1;
- 5) di approvare lo schema di patti parasociali che, segnato sotto la lettera “B”, viene allegato al presente atto con valore integrate e sostanziale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/06/2004 avente ad oggetto: **“Preso d'atto del nuovo Statuto della società Ponte Servizi S.r.l.”**, con la quale è stato deciso:

- 1) di prendere atto del nuovo Statuto della società controllata Ponte servizi s.r.l. nel testo che si allega al presente atto, segnato sotto la lettera “A”;
- 2) di disporre che le decisioni concernenti le modifiche statutarie relative all'oggetto sociale o gli aumenti di capitale mediante conferimenti da parte dei soci siano tempestivamente sottoposti al Consiglio comunale il quale determinerà le direttive che il rappresentante del comune presso l'assemblea sarà tenuto a rispettare nell'esercizio del diritto di voto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 27/01/2005 avente ad oggetto: **“Integrazione convenzioni con la Ponte Servizi S.r.l. per la concessione del servizio distribuzione acqua e del servizio gas - metano”**, con la quale è stato deciso:

- 1) Di approvare, per quanto in premessa indicato, la seguente modificazione all'art. 16 della Convenzione per la gestione del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua potabile, integrando il suddetto articolo con la disposizione transitoria di seguito indicata:
- 2) art. 16: “...Omississ ... il canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT (F.O.I.), con decorrenza gennaio 2002”.
- 3) Di approvare, per quanto in premessa indicato, la seguente modificazione all'art. 17 della Convenzione per la gestione del servizio gas metano, integrando il suddetto articolo con la disposizione transitoria di seguito indicata:

- 4) Art. 17: "...Omississ ...il canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT (F.O.I.), con decorrenza gennaio 2002".

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 24/02/2005 avente ad oggetto: "**Esercizio facoltà di proroga al 31.12.2008 del periodo transitorio per l'affidamento alla Ponte Servizi Srl del servizio distribuzione gas – metano (art. 69 L. 239/2004)**", con la quale è stato deciso:

- 1) Di prendere atto del nuovo termine di scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 15, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.164 del 23.8.2000 come modificato dalla Legge n. 239 del 23.8.2004 che ha sostituito il termine del 31.12. 2005 con quello del 31.12.2007;
- 2) Di avvalersi della facoltà di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio, per le ragioni di pubblico interesse ravvisate nella premessa del presente atto cui si rinvia in esecuzione delle disposizioni normative contenute nel comma 1, dell'art.69 della legge n. n. 239 del 23 agosto 2004 (cd. Decreto Marzano);
- 3) Di prendere atto, dunque, che l'affidamento del servizio di distribuzione metano effettuato dal comune di Ponte San Pietro alla società Ponte Servizi s.r.l. proseguirà, a seguito del presente provvedimento, fino al 31.12.2008 ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 23.8.2000 come modificato dal comma 1,art.69, della Legge n.239 del 23.08.2004.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 27/11/2006 avente ad oggetto: "**Adeguamento disciplina in materia di gestione servizi pubblici locali affidati alla Hidrogest SPA – Adeguamento Statuto, approvazione contratto di servizio quadro, adeguamento della convenzione**", con la quale è stato deciso:

- 1) Di approvare la bozza di "convenzione per la gestione dei servizi pubblici locali affidati direttamente alla Hidrogest spa" di cui all'allegato A del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare la bozza di "Statuto della Hidrogest spa" di cui all'allegato B del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare la bozza di "Contratto di servizio quadro fra il Comune e la Hidrogest spa" di cui all'allegato C del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) Di confermare l'affidamento diretto alla Hidrogest spa dei servizi in essere alla data di approvazione del presente atto.
- 5) Di disporre la sospensione dell'affidamento diretto di ulteriori servizi pubblici locali alla Hidrogest spa fino alla approvazione della nuova regolamentazione in materia.
- 6) Di incaricare la Giunta Comunale della elaborazione delle proposte di atti necessari all'adeguamento alle vigenti disposizioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, alla nuova normativa in materia di modalità di affidamento di servizi pubblici locali anche mediante la costituzione di nuove società, la scissione di rami di azienda di società esistenti, la costituzione di nuove modalità di gestione dei servizi.

deliberazione consiliare n. 53 del 27/11/2006 avente ad oggetto "**Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. della Provincia di Bergamo. Adesione e partecipazione alla società Uniacque SPA tramite acquisizione di azioni dalla provincia di Bergamo**", con la quale il Comune di Ponte San Pietro ha deciso:

1. di aderire alla Società UNIACQUE S.p.a., approvandone l'allegato Statuto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
2. di partecipare alla medesima Società attraverso l'acquisizione dalla Provincia di Bergamo di n. 1128 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna per un importo pari a 1.128,00 €;

3. di dare atto che la somma di euro 1.128,00, derivante dall'adozione del presente provvedimento, trova imputazione all'intervento n. 2090408, R.I. 11147 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 così denominato "Acquisizione quota azionaria società Uniacque".

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 29/12/2006 avente ad oggetto: "**Risoluzione convenzione per la concessione alla Ponte Servizi del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua ed affidamento del servizio alla Hidrogest SPA**", con la quale è stato deciso:

- 1) di prendere atto della rinuncia, con decorrenza 1° gennaio 2007, alla gestione del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua, inoltrata da Ponte Servizi Srl al Comune di Ponte San Pietro in data 21.12.2006 prot. 37012 (**allegato A**), senza applicazione di penale e con rinuncia contestuale alle somme di cui all'art. 3 comma 3 della convenzione rep. 1732/1999.
- 2) di concedere alla Hidrogest Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la gestione del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua nel Comune di Ponte San Pietro, con esclusione della frazione di Locate il cui servizio acquedotto è già gestito da Hidrogest Spa. A tal fine si prende atto dell'impegno sottoscritto dal presidente di Hidrogest Spa in data 20 dicembre 2006, pervenuto il 21 dicembre 2006 al prot. n. 37034 (**Allegato B**).
- 3) di demandare al Sindaco ed al Settore competente, l'attivazione della procedura relativa alla sottoscrizione del contratto di servizio in attuazione della concessione di cui al precedente punto 2, secondo lo schema già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2006.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 17/07/2007 avente ad oggetto: "**Conferimento alla Hidrogest S.p.A. della proprietà delle reti dell'acquedotto di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 113 del t.u.e.l.**", con la quale è stato deciso:

- Di prendere atto della perizia redatta dal Dott. Cocco Pierluigi che ha fissato il valore complessivo della rete comunale pari a euro 2.139.717,72.
- Di prendere atto della perizia redatta dal Dott. Berizzi Andrea relativa al valore della società Hidrogest S.p.A. che ha determinato il valore della società medesima pari a euro 55.792,397 e dalla quale si evince il valore di ogni singola azione pari a euro 2,13.
- Di approvare il conferimento in Hidrogest S.p.A. delle le reti e gli impianti puntualmente individuati dalla relazione di Stima del dott. Cocco Pierluigi avendone in corrispettivo n°1.004.562 azioni della medesima società del valore nominale di euro 1 e di individuare come sovrapprezzo euro 1.135.156.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27/02/2008 avente ad oggetto: "**Esercizio della facoltà di recesso dalla società Ecoisola Spa. Alienazione quote azionarie e revoca servizio RSU**", con la quale è stato deciso:

1. di avvalersi della facoltà di recedere dalla Società Ecoisola Spa in base alle disposizioni dell'art. 9 dello Statuto societario nonché dell'art. 30 del disciplinare per il conferimento ad Ecoisola Spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche, gestione stazione ecologica;
2. di ratificare il recesso dalla società ECOISOLA S.p.a. disposto e comunicato con atto del Sindaco in data 18.1.2008, prot. 1768, notificato il 21.1.2008;
3. di avviare pertanto le procedure per la vendita delle quote azionarie possedute dal Comune di Ponte San Pietro in Ecoisola Spa;

4. di avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento del servizio conferito dal Comune di Ponte San Pietro ad Ecoisola Spa per lo svolgimento sul proprio territorio, dei servizi di igiene urbana regolati dal disciplinare approvato con delibera consiliare n. 44 del 16.02.2002 decorsi i termini stabiliti per l'esercizio della facoltà di recesso. A tal fine la presente costituisce esplicita dichiarazione di recesso dal servizio ai sensi dell'art. 30 del succitato disciplinare.
5. di precisare che, a decorrere dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti punti 1 e 4, per quanto riguarda la stazione ecologica, vale quanto previsto dalla convenzione approvata con delibera consiliare n. 29 del 30.06.1995.
6. di incaricare il Dirigente del settore competente per l'avvio delle procedure di alienazione delle azioni e per la definizione delle soluzioni operative finalizzate a garantire la continuità del servizio di raccolta RRSU dalla data di scadenza del contratto con Ecoisola Spa

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 30/06/2008 avente ad oggetto: **“Adesione alla società Unica Servizi Spa mediante conferimento delle quote azionarie detenute nella società Hidrogest Spa”**, con la quale è stato deciso:

- 1) Di prendere atto della avvenuta costituzione della società Unica Servizi s.p.a., dell'attuale composizione del capitale azionario, dello statuto di cui all'allegato A del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare il conferimento nel capitale della società Unica Servizi s.p.a. delle azioni della società Hidrogest s.p.a., costituito da n. azioni 2.397.502.
- 3) Di dare atto che l'individuazione delle azioni che verranno assegnate quale corrispettivo del conferimento delle quote di capitale della società Hidrogest s.p.a. avverrà a seguito della esatta definizione dei soci di Hidrogest s.p.a. e di Linea Servizi s.r.l. che avranno conferito le proprie quote in Unica Servizi s.p.a.
- 4) Per gli effetti di cui sopra, di aderire alla società Unica Servizi s.p.a.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/09/2008 avente ad oggetto: **“Approvazione della convenzione e dello Statuto per la costituzione dell'autorità d'ambito in forma di consorzio ex art. 31 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii”**, con la quale è stato deciso:

1. Di approvare la Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO della provincia di Bergamo denominato “Autorità d'Ambito provincia di Bergamo”, che viene allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 20 (venti) articoli, nonché l'allegato Statuto del Consorzio, che si compone di n. 27 (ventisette) articoli e l'allegato A (quote di partecipazione del Consorzio), nei testi approvati dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 4/2008 nella seduta del 18/06/2008.
2. Di dare atto che ai fini dell'adesione al Consorzio la Convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, in rappresentanza del Comune, come definito nella presente deliberazione.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Tecnica dell'ATO entro 10 giorni dalla sua approvazione.
4. Di richiedere che il territorio dell'Isola venga rappresentato nel consiglio di amministrazione del Consorzio

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 18/06/2009 avente ad oggetto: **“Autorizzazione del Consiglio Comunale al mantenimento delle attuali partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”**, con la quale è stato deciso:

- 1) di non autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ecoisola s.p.a., disponendo, di conseguenza, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3, comma 29, L. n. 244/07, la cessione a terzi della medesima partecipazione;
- 2) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Unica s.p.a. e in Uniacque s.p.a. , vista la sussistenza dei requisiti a tal fine posti dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/07;
- 3) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ponte Servizi s.r.l., solo fino a quando non sia ultimato il conferimento di tale partecipazione in Unica s.p.a.;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 31/07/2009 avente ad oggetto: **“Approvazione del piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl – Presa d'atto dei valori peritali per le operazioni di conferimento previste dal piano di riorganizzazione”**, con la quale è stato deciso:

1. Di approvare il piano di riorganizzazione (allegato A) della Ponte Servizi Srl, con la presa d'atto dei valori peritali (allegato B) alla base delle operazioni di conferimento, previste dal predetto piano;
2. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl a sottoscrivere l'aumento di capitale riservato di Linea Servizi Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda di Ponte Servizi Srl inerente la gestione dei servizi pubblici e strumentali, ivi compreso il conferimento della quota del 52% del capitale sociale di ATG Srl;
3. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, il successivo conferimento delle attività di distribuzione del gas naturale di Ponte San Pietro in Unigas distribuzione Srl, a fronte di aumento di capitale riservato alla stessa Linea Servizi Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
4. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, la vendita/conferimento della quota di ATG Srl ad Unigas distribuzione Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
5. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl e, di conseguenza, Linea Servizi Srl, a condividere ed approvare il piano di riassetto (allegato C) di Unigas distribuzione Srl e Blue Meta Spa, con particolare riguardo:
 - al già avvenuto aumento di capitale riservato al conferimento delle azioni Blue Meta Spa,
 - all'aumento di capitale riservato al partner industriale strategico,
 - allo svolgimento della procedura di gara per la selezione del predetto partner industriale,
 - al conferimento/fusione/vendita di ATG Srl nella società di vendita del selezionato partner industriale di Unigas distribuzione Srl,
 - all'adozione delle modifiche statutarie di Unigas distribuzione Srl preordinate all'intera operazione,
 - alla costituzione di una *holding* pubblica, a cui trasferire la quota di maggioranza assoluta del capitale di Unigas distribuzione Srl, unitamente agli altri Enti locali soci,

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 31/07/2009 avente ad oggetto: **“Modifica deliberazione Consiliare n. 26 del 18.06.2009 avente ad oggetto l'autorizzazione del Consiglio Comunale al mantenimento delle attuali partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”**, con la quale, al fine di rendere le previsioni congruenti con il processo di riorganizzazione in atto, è stato deciso di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ponte Servizi Srl solo fino a quando la stessa rimarrà proprietaria dei seguenti immobili: capannone di via Papa Giovanni XXIII° e n. 2 autorimesse site in via Rampinelli, e immobili sopra elencati, i quali vengono utilizzati e sono attualmente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 17/12/2009 avente ad oggetto: **“Approvazione di parziali modifiche ed integrazioni al piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl”**

approvata con delibera consiglio comunale n. 34 del 31.07.2009 con contestuale conferma della delibera medesima per quanto non modificato", con la quale è stato deciso:

1. Di apportare parziali modifiche ed integrazioni al piano di riorganizzazione di Ponte Servizi S.r.l. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2009, con contestuale conferma della deliberazione medesima per quanto non modificato.
2. Di autorizzare conseguentemente Ponte Servizi S.r.l. a cedere direttamente il ramo di azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas distribuzione S.r.l., evitando di attendere la conclusione del piano di riassetto della stessa Unigas distribuzione S.r.l. così come previsto nella D.C.C. n.34/09.
3. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. a conferire in Linea Servizi S.r.l. il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, nonché il ramo d'azienda relativo agli altri servizi di Ponte Servizi S.r.l..
4. Di autorizzare Linea Servizi S.r.l. a conferire tutto o parte del credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l., così come derivato dal conferimento operato da Ponte Servizi S.r.l., per l'acquisizione di partecipazione in Anita S.r.l..
5. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. ad alienare, con separata e successiva operazione, la propria quota di ATG S.R.L.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 11/12/2010 avente ad oggetto: **"Approvazione del conferimento delle attività gestionali relative al servizio idrico da parte di Hidrogest Spa ad una nuova società denominata Hidrogest gestione Spa a capitale misto pubblico e privato in attuazione dell'art. 23 bis, comma 8, della Legge 133/2008"**, con la quale è stato deciso:

- di condividere l'Operazione, descritta nelle premesse, che costituiscono parte integrante sostanziale della presente deliberazione unitamente agli Allegati, finalizzata a dare attuazione al disposto contenuto nel comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 15 del decreto legge n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, e costituita:
 - a) dalla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato di proprietà di Hidrogest rispetto alla gestione del servizio, da attuarsi mediante "conferimento" del ramo di azienda di Hidrogest rappresentato dalla gestione del servizio nel capitale sociale di una società di nuova costituzione denominata "Hidrogest Gestione S.p.A.";
 - b) dal mantenimento di Hidrogest quale società meramente proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A.";
 - c) dalla privatizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, della società Hidrogest Gestione SpA, con le modalità e le procedure di cui alla predetta disposizione e dalla attribuzione al Partner privato aggiudicatario della Gara di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- di assentire conseguentemente che la forma di gestione del servizio idrico sia attuato secondo il modulo della società mista a partecipazione pubblica e privata, rappresentata da Hidrogest Gestione S.p.A., ai sensi del combinato disposto del comma 8, lettera a), e del comma 2, lettera b), del citato articolo 23-bis;
- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda a costituire una nuova Società denominata Hidrogest Gestione mediante conferimento del ramo di azienda del servizio idrico integrato, rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio e che il Partner, sulla base dell'art. 15 della legge 166/2009, provvederà ad acquistare la propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, contestualmente alla sua costituzione, esclusivamente in denaro;
- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché il Socio Privato Imprenditore aggiudicatario della Gara si obblighi alla realizzazione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come descritti nelle "Linee guida degli interventi e del Piano tariffario", allegato sub "B" alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale, contenente i principi e i criteri direttivi per la determinazione: a) della tariffa del servizio; b) dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) delle principali dotazioni,

impianti e strutture da realizzare; d) dei rapporti, gestionali e economici, fra Hidrogest e Hidrogest gestione che, successivamente, quest'ultima, si dovrà impegnare a realizzarlo nelle modalità previste;

- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda ad indire la Gara finalizzata alla selezione di uno o più Soci Privati Imprenditori a cui attribuire la partecipazione del 40% nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che sia indetta da Hidrogest secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione da parte dei concorrenti di una Offerta, composta almeno da: A) un'offerta tecnica e gestionale contenente proposte migliorative rispetto al Piano di Impresa che sarà allegato alla gara ("Offerta Tecnica"); B) un'offerta economica contenente a) l'obbligo di sottoscrizione e contestuale versamento in denaro del valore della partecipazione del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione; b) l'eventuale pagamento e versamento del Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per la realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio, compresa l'attività di manutenzione ("Offerta Economica");
- di condividere appieno i contenuti del "Contratto di Investimento", allegato sub "D" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di condividere appieno i contenuti dello "Statuto" di Hidrogest Gestione, allegato sub "E" alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare che Hidrogest Gestione inizi la gestione del servizio idrico a decorrere dalla data del primo gennaio 2012, sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni e del "Contratto di Servizio Integrativo", riportante il riallineamento delle scadenze degli affidamenti in essere, alla durata della Società Hidrogest Gestione;
- di condividere appieno che Hidrogest dovrà mettere a disposizione di Hidrogest Gestione i beni di sua proprietà afferenti il servizio;
- di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di Hidrogest affinché provveda alla stesura ed alla stipula di "Patti parasociali" disciplinanti i rapporti fra Hidrogest Gestione e il Partner Privato, che mirino e risultino necessari e/o opportuni al fine dell'ottenimento di quanto previsto dal contratto di investimento e dallo Statuto della stessa Società al fine di attuare l'operazione;
- di dare mandato ai competenti organi di Hidrogest Spa affinché provvedano ad apportare al Contratto di Investimento e allo Statuto, rispettivamente allegati sub "D" ed "E" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, tutte quelle modifiche e/o integrazioni di natura non essenziale che risultino necessarie o anche soltanto opportune al fine di attuare l'Operazione, anche in conseguenza di eventuali proposte migliorative presentate dai concorrenti in sede di Gara;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22/03/2011 avente ad oggetto: "**Autorizzazione avvio procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il servizio pubblico di igiene ambientale a capitale misto pubblico-privato, ai sensi dell'art. 23bis, comma 8 della legge 133/2008**", con la quale è stato deciso:

1. di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, ex art. 23 bis, comma 2 lett.b) D.L. n. 112/2008, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dalla citata disposizione normativa;
3. di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società Linea Servizi srl, nella newco srl, in quanto soggetto deputato a produrre servizi di interesse generale in conformità alla vigente normativa;
4. di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società UNICA SERVIZI SPA al solo scopo di svolgere servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci, con esclusione, pertanto, della gestione diretta di servizi pubblici locali e di ogni sovrapposizione con l'oggetto sociale della newco;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 30/05/2012 avente ad oggetto: **“Preso d’atto esito verifica ex art. 4, comma 1 del D.L. 138/2011. Concessione del servizio di gestione parcheggi comunali a pagamento alla società Linea Servizi Srl ed approvazione nuovo schema di contratto di servizio”**, con la quale è stato deciso:

- 1) Di Prendere atto dell’esito della verifica ex art. 4, comma 1 del D.L. n. 138, convertito con modifiche nella legge 16.9.2011, n. 148, come modificato dall’art. 9 della legge 14.11.2011, n. 183, e da ultimo dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, riportata nella relazione tecnica allegata alla presente sotto la lettera “A” e, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 33 della medesima normativa, confermare il regime di esclusiva per le attività di gestione parcheggi comunali a pagamento;
- 2) Di affidare alla società Linea Servizi s.r.l. la concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento per un periodo di anni 6 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- 3) Di approvare l’allegato schema di contratto di servizio in oggetto, disciplinante i rapporti tra il Comune di Ponte San Pietro e Linea Servizi Srl, Società affidataria (Allegato B);

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 28/06/2012 avente ad oggetto: **“Rettifica punto 1, art. 8 del contratto di servizio approvato con delibera Consigliare n. 19/2012 relativa al servizio parcheggi a pagamento”**;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 26/11/2012 avente ad oggetto: **“Scioglimento e messa in liquidazione della Società Ponte Servizi Srl”**

1. di disporre, per i motivi riportati in premessa, l’avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione della Ponte Servizi S.r.l. , società interamente detenuta da questo ente;
2. di autorizzare il Sindaco all’adozione e sottoscrizione di ogni atto necessario e conseguente al presente provvedimento.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 23/12/2013 avente ad oggetto: **“Modifica contratto di servizio gestione parcheggi comunali a pagamento”**;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 20/02/2014 avente ad oggetto: **“Conferimento in Anita Srl delle reti e degli impianti di proprietà del Comune costituenti l’esercizio gas nel territorio comunale”**, con la quale è stato deciso:

- 1) Le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto sono approvate e si intendono riportate integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare quale parte integrante e sostanziale la relazione giurata di stima redatta in data 11/02/2014 dallo studio Pirola, Pennuto, Zei e associati di Milano deposita in formato elettronico agli atti dell’ufficio tecnico comunale, alle cui risultanze tecniche ed economiche si rinvia, da cui si evince che il valore industriale dei beni afferenti il servizio gas del Comune di Ponte San Pietro ammonta a complessivi € 1.909.802,16.=.
- 3) di approvare l’aumento di capitale sociale della società partecipata Anita s.r.l. finalizzato all’attuazione dell’operazione descritta in premessa e di sottoscrivere il predetto aumento di capitale mediante il conferimento in natura dei beni oggetto della relazione giurata di stima di cui al punto 2);
- 4) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato ad intervenire all’assemblea straordinaria dei soci della società Anita S.r.l. per approvare la proposta di aumento del capitale sociale finalizzata all’attuazione dell’operazione descritta in premessa come sopra approvata con facoltà di apportare in sede assembleare quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;
- 5) di costituire, prima della sottoscrizione di tale aumento, un diritto perpetuo di uso pubblico

- in favore del Comune sui beni citati;
- 6) di impegnare il Comune ad utilizzare la stima emergente dalla relazione giurata di cui al punto 2) per stabilire, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 226 del 2011, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito ad Anita s.r.l. ed altresì ad utilizzare i medesimi criteri di stima emergenti da tale relazione per stabilire, sempre ai sensi del cit. art. 6, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito ad Unigas Distribuzione s.r.l.;
 - 7) di demandare, per quanto di rispettiva competenza, agli organi comunali l'adozione di tutti gli atti ed il compimento di tutte le operazioni esecutivi della presente deliberazione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 04/06/2014 avente ad oggetto: **“Approvazione modifiche allo Statuto di Hidrogest”**; modifiche agli artt. 19 e 26 dello Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 04/06/2014 avente ad oggetto: **“Approvazione convenzione tra i comuni appartenenti all'ambito Bergamo 3 per la delega dell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di gas metano”**, con la quale è stato deciso:

1. Di APPROVARE lo schema di convenzione tra i comuni appartenenti all'ambito Bergamo 3, composto da otto articoli, ed avente per oggetto la delega dell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di DELEGARE, per l'effetto, al Comune di Dalmine, in qualità di ente con il maggior numero di abitanti tra quelli compresi nell'ambito 3, la funzione di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano in forma associata e la successiva sottoscrizione, con il gestore che sarà individuato a seguito dell'esperimento della gara, del contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale per l'intero ambito;
3. Di dare atto che l'approvazione dello schema di convenzione di cui al precedente punto 1 non comporta assunzione di impegno di spesa e che gli eventuali oneri di cui all'art. 5, posti a carico di tutti gli enti convenzionati e da ripartire in ragione del numero delle utenze gas servite in ciascun comune, verranno quantificati e impegnati con successivo provvedimento del Dirigente del Settore 2.
4. Di AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore di Ponte San Pietro alla sottoscrizione della convenzione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale;
5. Di TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Comune di Dalmine;

Deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 11/06/2014 avente ad oggetto: **“Servizio distribuzione gas – naturale. Approvazione valore reti di proprietà di Unigas distribuzione Srl, costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale ai fini della gara d'ambito (D.M. 226/2011)”**, con la quale è stato deciso:

- di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la relazione allegata, da trasmettere al Comune di Dalmine ai fini della predisposizione degli atti di gara, recante i dati dell'impianto di distribuzione e lo stato di consistenza della rete costituente l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale ed il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario delle gare d'ambito ad Unigas Distribuzione S.r.l., per la parte dei beni costituenti la rete gas nel territorio comunale di sua proprietà, ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164 del 2000 e art. 5, d.m. n. 226 del 2011;

- di demandare, per quanto di rispettiva competenza, agli organi comunali competenti, l'adozione di tutti gli atti ed il compimento di tutte le operazioni in attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

RECENTE PROVVEDIMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "determinazioni in merito alla gestione del servizio di farmacia ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs 267/2000":

Con deliberazione n. 10 del 30 aprile 2015 avente ad oggetto "determinazioni in merito alla gestione del servizio di farmacia ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs 267/2000" il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue:

1. di approvare quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per la gestione del servizio di Farmacia, attraverso l'affidamento a società partecipata;
3. di approvare la costituzione di una società a responsabilità limitata, inizialmente con il solo Comune di Ponte San Pietro, con quote da cedere successivamente a soggetto privato, da individuarsi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, con i seguenti documenti allegati: schema di Statuto (all."1"), schema di contratto di servizio (all."2"), schema di Carta dei Servizi (all."3");
4. di dare atto che il capitale sociale iniziale della società ammonterà ad € 10.000,00= e che il valore stesso sarà soggetto a rivalutazione in ragione della perizia di stima di cui al successivo punto del presente dispositivo;
5. di dare atto che si procederà alla determinazione del valore della partecipazione attraverso perizia di stima giurata ed in ragione della concessione del servizio farmaceutico alla società partecipata per un periodo di anni cinquanta;
6. di demandare al Dirigente del II Settore la sottoscrizione dell'atto costitutivo ed i relativi allegati ed a provvedere agli atti necessari e conseguenti alla presente operazione, per quanto di competenza;
7. di stabilire la seguente linea di indirizzo: che la procedura ad evidenza pubblica, in aggiunta alle incompatibilità previste dall'art. 8 della legge n. 362/1991, debba prevedere l'esclusione ai sensi dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006, in quanto applicabili;
8. di disporre quale indirizzo che il criterio economico della procedura ad evidenza pubblica dovrà ispirarsi al principio dell'offerta al rialzo sui valori indicati nella presente deliberazione relativi all'entità della concessione del servizio ed al valore della partecipazione così come sarà rideterminato a seguito della perizia di stima che sarà affidata a soggetto esterno, prescrivendo fin da subito che sarà compito del Sindaco riferire al consiglio in merito ai valori che saranno posti a base della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007;
10. di dare atto che alla costituzione della società si procederà successivamente all'allocazione delle necessarie risorse nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di elaborazione, e successivamente alla sua approvazione verranno assunti i necessari impegni di spesa.

4. Ricognizione delle Società e delle partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro quale Ente socio

4.1 ECOISOLA S.P.A.

4.1.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Carso, 73 – 24040 Madone (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 15/02/1995

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 02371570165

NUMERO REA: BG - 283774

INIZIO ATTIVITA': 20/03/1995

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE – OGGETTO SOCIALE: Cod. ATECORI 71.1 – 85.59.2 – 62.01. Consulenza in materia ambientale, per conto dei Comuni, Consorzi e società. Promozione, organizzazione e gestione (in proprio e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni) di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione ai problemi ambientali territoriali. Realizzazione di software e relativa consulenza.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Ad oggi il Comune di Ponte San Pietro ha affidato ad Ecoisola il solo servizio di gestione del sistema informatico comunale per l' anno 2015 (affidamento disposto con delibera della Giunta Comunale n. 215 del 15.12.2014).

CAPITALE SOCIALE: Euro 311.934,42 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Ecoisola Spa è una società interamente pubblica il cui capitale sociale è così ripartito: Ecoisola Spa (quota 3,86%) oltre a 19 Comuni della provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) che complessivamente detengono il 96,14% del capitale sociale;

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: 4,46% (5368 azioni ordinarie per un valore nominale di 13.903,12 Euro)

NUMERO AMMINISTRATORI: 3

NUMERO DIRETTORI: 1

NUMERO DIPENDENTI: 9 (2 addetti al servizio tecnico e 7 ai servizi amministrativi)

Il compenso per il Consiglio di Amministrazione, così come stabilito dall' Assemblea dei Soci del

13/6/2014 è di €. 12.000,00 annui complessivi di cui: €. 8.000,00 al Presidente, €. 2.000,00 ad ogni Consigliere.

Mentre per il Collegio Sindacale per l'anno 2014 è di €. 11.201,00 per il Presidente e di €. 7.736,00 cad. per gli altri due membri, per un totale di €. 26.673,00.

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
51.357,00 Euro	42.201,00 Euro	- 234.137,00 Euro

Fatturato		
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
3.736.088,00 Euro	3.545.605,00 Euro	3.263.613,00 Euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	3.302.721	3.200.770	3.085.817
Attivo circolante	2.445.420	2.582.681	1.715.923
Ratei e risconti	120.759	196.890	9.534
Totale attivo	5.868.900	5.980.342	4.811.274

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Patrimonio netto	1.096.126	1.138.328	904.190
Fondi per rischi ed oneri	67.859	85.000	64.064
Trattamento di fine rapporto	105.197	117.107	128.886
Debiti	4.575.976	4.608.318	3.703.071
Ratei e risconti	23.741	31.590	11.063
Totale passivo	5.868.900	5.980.342	4.811.274

Conto economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Valore della produzione	3.736.088	3.545.605	3.263.613
Costi di produzione	3.591.607	3.405.569	- 3.598.427
Differenza	144.481	140.036	- 334.814
Proventi e oneri finanziari	62.705	47.629	- 47.341
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed	13.092	0	63.182

altri oneri straordinari			
Risultato prima delle imposte	94.868	92.407	- 318.973
Imposte	43.511	50.206	84.836
Risultato d'esercizio	51.357	42.201	- 234.137

L'ultimo bilancio della Società relativo alla gestione 2014, è stato oggetto di relazione del Collegio Sindacale in data 15 aprile 2015, approvato dall'Assemblea dei soci in data 22.05.2015, prevede una perdita di esercizio di Euro 234.137,00. Nel merito il Consiglio di Amministrazione ha proposto di dare copertura alla perdita d'esercizio mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria. Il Collegio Sindacale non ha formulato obiezioni.

4.1.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Ecoisola è una Società per Azioni i cui soci, titolari di diritti sono 19 Comuni, per un totale di 120438 quote del valore complessivo di Euro 311.934,42. Ciascun Comune partecipa con un proprio numero differenziato di quote. Ponte San Pietro partecipa con una quota pari al 4,46% corrispondente a 5368 azioni ordinarie per un valore nominale di 13.903,12 Euro.

La Società non detiene partecipazioni in altre società.

4.1.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

La partecipazione del Comune di Ponte in Ecoisola S.p.A. risale al 1995, e nello specifico a seguito di:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 29/11/1995 avente ad oggetto: "Esame proposta adesione ad Ecoisola S.p.A., con la quale è stato deciso di aderire alla proposta di convenzionamento con Ecoisola SPA per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche a far data dalla scadenza del contratto di servizio in essere con la ditta Zanetti in scadenza al 31.10.1996;

Sottoscrizione atto pubblico presso lo studio notarile del Notaio dr. Carlo Leidi da parte dei 19 Comuni aderenti, tra cui Ponte San Pietro;

Con le successive delibere Consiglieri n. 32 del 01.10.1998 e n. 44 del 16.12.2002 è stata prima approvata la nuova convenzione della durata di 5 anni (dal 1° gennaio 1999 al 31.12.2003) per il conferimento della gestione ad Ecoisola Spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche, gestione stazione ecologica di Brembate di Sopra, quest'ultima attività sulla base della convenzione approvata con delibera Consigliare n. 29 del 30 giugno 1995 la convenzione e poi approvato il nuovo disciplinare dei tra Ecoisola S.p.A. e i Comuni Soci oltre ai patti parasociali.

Con deliberazione n. 11 del 27.02.2008 il Consiglio Comunale ha esercitato la facoltà di recesso dalla società Ecoisola Spa con contestuale avvio procedura di alienazione delle quote azionarie e revoca del servizio di RSU.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione n° 26 del 18/06/2009, il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro, ha deciso di **non autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ecoisola S.P.A., disponendo, di conseguenza, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3, comma 29, L. n. 244/07, la cessione a terzi della medesima partecipazione;**

4.1.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

Le decisioni strategiche in ordine alla partecipazione del Comune di Ponte San Pietro in Ecoisola SPA, sono già state assunte dal Consiglio Comunale con le citate delibere n. 11/2008 e n. 26/2009.

ECOISOLA S.p.A., Costituita in data 15.02.1995 a mezzo atto pubblico, nasce dall'iniziativa di 19 comuni dell'Isola bergamasca (area geografica compresa tra i Fiumi Brembo e Adda) con la finalità di costituire un'azienda capace di gestire il ciclo dei rifiuti urbani.

Il Comune di Ponte San Pietro possiede n. 5.368 azioni, pari al 4,46% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo pari ad € 13.903,12.

Nel 2004, con contratto in data 28.09.2004 rep. Atti n. 1991 sottoscritto dal Comune di Ponte San Pietro in qualità di capofila dell'iniziativa e da Ecoisola Spa in qualità di soggetto preposto allo sviluppo ed alla gestione del progetto, venne avviata l'operazione denominata "SISCOTEL", assistita da contributo regionale, con l'obiettivo di migliorare l'informatizzazione e di creare una piattaforma informatica (rete intranet) tra i comuni aderenti al progetto (Ponte San Pietro, Brembate di Sopra, Terno d'Isola, Madone) Conclusa l'operazione, alla scadenza del contratto (6 anni dalla sottoscrizione e quindi a settembre 2010) il Comune di Ponte San Pietro, con successivi affidamenti e da ultimo con affidamento disposto con delibera della Giunta Comunale n. 215 del 15.12.2014 per l'importo di 35.000,00 € oltre iva / anno 2015, ha continuato ad affidare il servizio di gestione del sistema informatico comunale. Oggi quindi rimane l'unica attività assegnata dal Comune di Ponte San Pietro ad Ecoisola Spa.

Con atto sindacale del 18.01.2008 - prot. 1768, notificato il 21.1.2008, ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.02.2008, il Comune di Ponte San Pietro esercitava il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile nonché dall'art. 9 dello Statuto.

A seguire, il Consiglio Comunale con delibera n° 11 del 27/02/2008 avente ad oggetto: "*Esercizio della facoltà di recesso dalla società Ecoisola Spa. Alienazione quote azionarie e revoca servizio RSU*", ha avviato la procedura di recesso.

ECOISOLA S.p.A. ha promosso un giudizio arbitrale volto all'accertamento della sussistenza del diritto di recesso.

Il lodo arbitrale vedeva soccombere il Comune di Ponte San Pietro (insieme ad altri 10 Comuni soci che hanno esercitato il diritto di recesso).

Contro il lodo arbitrale il Comune di Ponte San Pietro unitamente ad altri Comuni soci ha proposto ricorso presso la Corte d'Appello di Brescia.

Con Sentenza n. 1052/14 – rep. 1157 del 18 giugno 2014 n. la Corte d'Appello di Brescia ha respinto il ricorso e condannato i Comuni che hanno promosso il ricorso a rimborsare ad Ecoisola Spa le spese di giudizio.

Ad oggi i Comuni non hanno proceduto con il rimborso delle spese ad Ecoisola Spa e nel contempo, in accordo con la società, hanno avviate trattative per la definizione di una transazione che chiuda definitivamente sia il lodo arbitrale con il rimborso stabilito dal Giudice che l'annosa vicenda del recesso mediante cessione ad Ecoisola Spa delle azioni detenute dai Comuni che hanno esercitato il recesso.

A tal fine va evidenziato che per incarico della CIB (Comunità dell'Isola Bergamasca), Ente del quale fanno parte i Comuni che partecipano in Ecoisola Spa e che si è fatta promotrice di un'azione di mediazione, il dr. Arzilli ha redatto una perizia in ordine al valore delle azioni di Ecoisola Spa da utilizzare per la definizione dell'accordo.

L'Amministrazione intende quindi proseguire con le azioni di transazione finalizzate alla dismissione della partecipazione

Appare di interesse di questo Ente socio la nota protocollo 845 del 24 marzo 2015 avente ad oggetto "Piano razionalizzazione società partecipate" con la quale il Presidente di Ecoisola Spa comunica agli Enti soci che la società nel corso del 2015 intende avviare e concludere, nel rispetto

delle procedure di legge e della condivisione di tutti i soci, la revisione del proprio statuto con particolare riferimento a:

- escludere dall'oggetto sociale tutte quelle attività o servizi non attinenti o correlate allo scopo sociale principale, che è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Conseguentemente procedere a ricondurre i servizi erogati nell'ambito del rinnovato oggetto sociale.
- introdurre la possibilità di nominare la figura dell'amministratore unico in alternativa all'attuale consiglio di amministrazione composto da tre membri e quindi riducendo decisamente il numero delle cariche sociali.
- Prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga con procedura semplificata rispetto all'attuale con conseguenti risparmi delle spese di convocazione.
- Accentuare il "controllo analogo" che i soci possono esercitare sulle società semplificandone nello stesso tempo le modalità attuative.

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si evidenzia quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Con gli atti sopra citati il Comune di Ponte San Pietro ha deciso di eliminare la partecipazione in Ecoisola Spa. La società, è stata creata nel 1995 con l'obiettivo di gestire il ciclo dei rifiuti (raccolta, trattamento e smaltimento). Per la gestione di tale servizio il Comune di Ponte San Pietro, nel 2011, ha deciso di ri-organizzare il servizio sul modello della Società mista pubblico – privata. E' stato quindi sottoscritto il contratto con la società G.Eco Srl (partecipata al 40% dalla società privata APRICA Srl del gruppo A2A) che svolgerà il servizio sino al 2025. **Non essendo quindi ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie finalità, il Comune di Ponte San Pietro in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale (cfr. delibera CC 5/2008) conferma la scelta di uscire dalla società e di vendere la partecipazione.**

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha 9 dipendenti, un direttore e 3 amministratori e pertanto questo parametro non rileva tra le cause di soppressione della società;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Come detto la strategia adottata dal Comune di Ponte ha portato alla partecipazione in un'altra società che svolge attività analoghe a quelle svolte da Ecoisola Spa. Per tale motivo è stata decisa la dismissione della partecipazione;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Prima dell'operazione che ha portato alla creazione della G.Eco Srl, è stata tentata, da questo Ente socio con altri Comuni soci, l'aggregazione di Ecoisola Spa con altra società partecipata da Unica Servizi Spa che opera nello stesso ambito (igiene ambientale). Tale soluzione non ha però avuto seguito per le diverse strategie messe in campo dalle parti. In alternativa alla transazione che ad ora non è stato possibile portare a conclusione, appare evidente che, se vi è la volontà dei soci, c'è comunque spazio per riprendere la proposta, riesaminarla nelle sedi opportune e definire un percorso condiviso che porti nell'arco di tempo necessario, ad aggregare Ecoisola Spa con G. Eco Srl in modo da avere nella medesima area territoriale un'unica società che si occupa di igiene ambientale;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle

relative remunerazioni: La Società ha recentemente avviato un processo di riorganizzazione, con la nomina di un nuovo CdA.

A tal fine si richiama la nota protocollo 845 del 24 marzo 2015 avente ad oggetto "Piano razionalizzazione società partecipate" con la quale il Presidente di Ecoisola Spa ha comunicato agli Enti soci che la società nel corso del 2015 intende avviare e concludere, nel rispetto delle procedure di legge e della condivisione di tutti i soci, la revisione del proprio statuto con particolare riferimento a:

- escludere dall'oggetto sociale tutte quelle attività o servizi non attinenti o correlate allo scopo sociale principale, che è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Conseguentemente procedere a ricondurre i servizi erogati nell'ambito del rinnovato oggetto sociale.
- introdurre la possibilità di nominare la figura dell'amministratore unico in alternativa all'attuale consiglio di amministrazione composto da tre membri e quindi riducendo decisamente il numero delle cariche sociali.
- Prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga con procedura semplificata rispetto all'attuale con conseguenti risparmi delle spese di convocazione.
- Accentuare il "controllo analogo" che i soci possono esercitare sulle società semplificandone nello stesso tempo le modalità attuative.

A seguito dell'attuazione di tali modifiche riorganizzative potranno / dovranno essere conseguiti risparmi sul funzionamento della società.

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Con deliberazione n. 11 del 27/02/2008 il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro ha esercitato la facoltà di recesso da Ecoisola spa. Nel bilancio 2015- 2017 non sono state previste alcune voci di entrata relative alle cessioni delle quote. L'iscrizione in bilancio avverrà nel momento in cui verrà attivata la quantificazione delle stesse e la procedura di vendita delle quote di proprietà del Comune di Ponte San Pietro. Si precisa che il Comune di Ponte San Pietro ha affidato la gestione del Servizio Ced per euro 42.700,00 iva compresa per l'anno 2015 e la gestione relativa alla piattaforma ecologica per euro 200.000,00 iva compresa per l'anno 2015.

4.2 ANITA SRL

4.2.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Lombardia, 27 – 24027 Nembro (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 30.10.2009 con atto Rep. n.31417 - racc. n.14446 a rogito del Notaio Dr. Armando Santus del Collegio Notarile di Bergamo.

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03615530163

NUMERO REA: BG - 393630

INIZIO ATTIVITA': 24.11.2009

DURATA: SINO AL 31.12.2050

OGGETTO SOCIALE: In base alle previsioni dell'art. 3 dello Statuto l'oggetto sociale è il seguente:
"1) La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale o di altra specie, come pure di energia elettrica. – 2) In specie, la società ha lo scopo di: a) attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa; - b) esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie; - c) prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate. – 3) La società potrà inoltre: a) assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci; - b) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo alla rendita economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; - c) prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per queste ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; - 4) La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. – 5) In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi di investimento, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE: Cod. ATECORI 64.2 Attività delle società di partecipazione (Holding). Trattasi in sintesi di una società capogruppo (o società madre) che controlla altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie. Se la società capogruppo non svolge nessuna attività di produzione e di scambio e si limita a dirigere le società controllate, si definisce come una holding "pura" e le società controllate assumono il nome il nome di società operanti. Se invece la società capogruppo svolge anche un'attività di produzione e di scambio, si chiama holding mista. L'esercizio del controllo da parte della holding richiede teoricamente l'acquisizione del 51% del pacchetto azionario della società controllata.

CAPITALE SOCIALE: Euro 100.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Anita Srl è una società interamente pubblica i cui soci sono: la Provincia di Bergamo (quota 0,3288%), Linea Servizi Srl (quota 3,51711%), COGEIDE Srl (quota 1,17385%), oltre a 40 Comuni della provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) che

complessivamente detengono le restanti quote pari al 94,98024% del capitale sociale

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: il Comune di Ponte San Pietro partecipa al capitale sociale di Anita Srl secondo due distinti livelli:

- c) partecipazione diretta con la quota del 2,276% del capitale sociale di Anita Srl in forza dell'atto rep. 47863 del 22 maggio 2014, rogato dal Notaio dr. Armando Santus, con il quale il Comune di Ponte San Pietro ha conferito in Anita Srl l'impianto di distribuzione gas ubicato nel territorio di Ponte San Pietro e di proprietà del Comune, sulla base della perizia di stima redatta dal dr. Guido Ascer Gueffa ed approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 20.02.2014;
- d) partecipazione indiretta tramite Linea Servizi Srl che a sua volta detiene il 3,517% del capitale di Anita Srl;

NUMERO AMMINISTRATORI: 3

COLLEGIO SINDACALE: 3 (Presidente + 2 membri)

NUMERO DIPENDENTI: 1 Part-time

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI: Presidente del CdA: 13.500,00 €/anno – ai due consiglieri del CdA: 9.000,00 €/anno a testa – ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso complessivo annuo per l'intero Collegio pari a 10.000,00 €

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
729.965,00 Euro	672.994,00 Euro	- 126.055,00 Euro

Fatturato		
30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
2,00 Euro	365.303,00 Euro	265.996,00 Euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.909.014	2.332.786	62.549.704
Attivo circolante	3.156.037	2.173.259	1.160.294
Ratei e risconti	756	10.053	7.674
Totale attivo	5.065.807	4.516.118	63.717.672

Passivo	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Patrimonio netto	5.042.507	4.415.502	63.492.203
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0

Trattamento di fine rapporto	0	0	444
Debiti	23.300	100.616	224.970
Ratei e risconti	0	0	55
Totale passivo	5.065.807	4.516.118	63.717.672

Conto economico			
	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Valore della produzione	2	365.303	265.996
Costi di produzione	- 46.992	- 492.262	- 490.377
Differenza	- 46.990	- 126.957	- 224.381
Proventi e oneri finanziari	784.926	797.546	1.368.393
Rettifiche valore attività finanziarie	0	- 1.000	0
Proventi ed altri oneri straordinari	0	761	- 1.270.050
Risultato prima delle imposte	737.936	670.350	- 126.038
Imposte	- 7.971	2.644	- 17
Risultato d'esercizio	729.965	672.994	- 126.055

La perdita di bilancio chiuso al 30 giugno 2014 è imputabile alla chiusura della transazione avvenuta con la società Ascopiave dovuta ad una diversa interpretazione dei dati in sede di gara sul rimborso a credito delle accise per la somma di 1.250.000 €. Questo fatto del tutto straordinario ha condotto alla determinazione della perdita dell'esercizio pari a Euro 126.055, perdita interamente coperta mediante utilizzo della riserva di conferimento che si era appositamente creata.

4.2.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Anita Srl è partecipata direttamente dal Comune di Ponte San Pietro con la quota del 2,276% ed indirettamente tramite Linea Servizi che detiene una quota di partecipazione del 3,517% in Anita Srl.

La Società detiene la partecipazione in Unigas distribuzione Srl nella misura pari al 51,1352% del capitale sociale.

4.2.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

ANITA S.r.l., società con il vincolo della totalità di capitale pubblico, diretto o indiretto, di enti locali della Provincia di Bergamo, costituisce lo strumento organizzativo degli enti locali soci per la gestione tramite altre partecipazioni societarie del servizio di distribuzione del gas - metano;

La partecipazione del Comune di Ponte San Pietro in Anita Srl ha origine, ancorchè in forma indiretta, con la deliberazione n. 54 del 17/12/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha:

- Approvato le modifiche e le integrazioni al piano di riorganizzazione della propria società Ponte Servizi S.r.l., già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 31/07/2009, con conseguente autorizzazione a cedere direttamente il ramo d'azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas Distribuzione S.r.l.;
- Autorizzato Ponte Servizi S.r.l. a conferire in Linea Servizi S.r.l. il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, il ramo d'azienda relativo agli altri servizi di Ponte Servizi S.r.l.;
- Autorizzato Linea Servizi S.r.l. a conferire tutto o parte del credito vantato nei confronti di Unigas Distribuzione S.r.l., così come derivato dal conferimento operato da Ponte Servizi S.r.l., per l'acquisizione di partecipazioni in Anita S.r.l.

Da tale operazione deriva la partecipazione indiretta del Comune di Ponte San Pietro nella Società.

In seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 20/02/2014 avente ad oggetto: "Conferimento in Anita Srl delle reti e degli impianti di proprietà del Comune costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale":

- Di approvare quale parte integrante e sostanziale la relazione giurata di stima redatta in data 11/02/2014 dallo studio Pirola, Pennuto, Zei e associati di Milano deposita in formato elettronico agli atti dell'ufficio tecnico comunale, alle cui risultanze tecniche ed economiche si rinvia, da cui si evince che il valore industriale dei beni afferenti il servizio gas del Comune di Ponte San Pietro ammonta a complessivi € 1.909.802,16.=.
- Di approvare l'aumento di capitale sociale della società partecipata Anita s.r.l. finalizzato all'attuazione dell'operazione descritta in premessa e di sottoscrivere il predetto aumento di capitale mediante il conferimento in natura dei beni oggetto della relazione giurata di stima di cui al punto 2);
- Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato ad intervenire all'assemblea straordinaria dei soci della società Anita S.r.l. per approvare la proposta di aumento del capitale sociale finalizzata all'attuazione dell'operazione descritta in premessa come sopra approvata con facoltà di apportare in sede assembleare quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;
- Di costituire, prima della sottoscrizione di tale aumento, un diritto perpetuo di uso pubblico in favore del Comune sui beni citati;
- Di impegnare il Comune ad utilizzare la stima emergente dalla relazione giurata di cui al punto 2) per stabilire, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 226 del 2011, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito ad Anita s.r.l. ed altresì ad utilizzare i medesimi criteri di stima emergenti da tale relazione per stabilire, sempre ai sensi del cit. art. 6, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito ad Unigas Distribuzione s.r.l.;

4.2.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

Come anticipato ai paragrafi precedenti la società non svolge specifici servizi con relativi contratti per conto dei Comuni soci ma agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci. A titolo esemplificativo, e non

esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere, figurano quelle società che operano nel campo della distribuzione locale del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale o di altra specie, come pure di energia elettrica, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di legge.

Anita Srl si inquadra nell'alveo delle società di servizi pubblici locali operanti secondo il c.d. regime dell'*in house providing*.

L'elevato numero di soci pubblici di UNIGAS, il cui capitale sociale è detenuto al 51% da Anita Srl, consente di esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di socio di maggioranza assoluta di UNIGAS, assicurando agli Enti locali l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati da UNIGAS.

La decisione di addivenire alla costituzione di una *holding* societaria, quale si configura Anita Srl, appare dunque conforme all'art. 3, commi 27 e 28, legge 244/2007, poiché risulta uno strumento imprescindibile per l'esercizio del controllo coordinato e congiunto nei confronti di UNIGAS.

La società Anita S.r.l. è stata costituita nell'anno 2009 quale holding per la gestione delle partecipazioni di alcuni enti locali della provincia di Bergamo nella società Unigas distribuzione S.r.l., affidataria del servizio di distribuzione del gas metano. Anita S.r.l. è stata individuata quale «strumento imprescindibile» degli enti locali soci di Unigas Distribuzione s.r.l. al fine di assicurare agli stessi «l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati da UNIGAS» nonché al fine di «preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di UNIGAS».

Sotto altro profilo, la costituzione della *holding* risponderebbe all'esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di UNIGAS, poiché, a seguito della procedura di gara per l'individuazione del socio privato (seconda fase del progetto di aggregazione territoriale ed industriale, già espletata), UNIGAS è partecipata per il 51% dalla *holding* pubblica (Anita Srl) e per il 49% dal partner industriale strategico (Ascopiave Spa), che non potrà quindi conseguire la maggioranza del capitale sociale attraverso cessioni di ulteriori quote di minoranza; Per una disamina completa della partecipazione si evidenzia inoltre che lo statuto della *holding*

Per una disamina completa della partecipazione si evidenzia inoltre che lo statuto della *holding* prevede:

- Di limitare la circolazione delle quote societarie ai soli soggetti pubblici locali, intesi come Enti locali e società a maggioranza pubblica controllate da Enti locali, in modo tale da impedire l'ingresso di soggetti sostanzialmente privati nella compagine sociale
- Di demandare l'amministrazione della società ad un organo monocratico ovvero ad un consiglio composto da non più di tre membri;
- Al fine di contenere i costi fissi di gestione della *holding*, i soci pubblici hanno concordato di ricorrere al tipo legale della società a responsabilità limitata;
- che, a discrezione dell'assemblea dei soci, la responsabilità della gestione della società possa essere assegnata ad un amministratore unico o, in alternativa, ad un consiglio di amministrazione di tre membri;
- L'art. 3 dello statuto restringe l'oggetto sociale all'assunzione e gestione di partecipazioni in società costituite per la gestione di servizi e reti afferenti al livello di competenza degli Enti locali soci, in via diretta o tramite società dagli stessi controllate, nonché alla prestazioni di servizi propri delle società capogruppo;
- Agli artt. 1 (sede), 5 (capitale sociale), 14 (convocazione dell'assemblea), lo statuto ribadisce lo stretto legame territoriale tra la *holding* e gli Enti locali soci;

Contestualmente alla costituzione della società, i soci fondatori della *holding* hanno sottoscritto un patto parasociale, della durata di cinque anni, automaticamente rinnovabile a scadenza salvo disdetta, tramite il quale i soggetti firmatari concorderanno che, nell'ipotesi di elezione di un consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori dovrà tener conto dell'esigenza di rappresentare le tre aree geografiche di riferimento che attualmente contraddistinguono la compagine sociale di UNIGAS (Bassa Bergamasca, "Isola", Val Seriana);

Prima della costituzione di Anita numerosi Comuni detenevano, direttamente o indirettamente, partecipazioni di minoranza in due imprese operanti nel settore della distribuzione e della commercializzazione del gas: UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. e BLUE META S.P.A.

Negli anni 2008 e 2009 sono state realizzate operazioni per cercare un partner privato strategico a cui cedere la totalità delle azioni Blue Meta S.p.A. e che entrasse come socio di minoranza nella Unigas Distribuzione S.r.l. e per costituire una società holding – avente come soci i Comuni – per una più efficiente, razionale ed unitaria gestione di partecipazioni, di controllo o di minoranza, in entità operanti nel settore dell'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Nel giugno 2009 i soci di Unigas Distribuzione S.r.l. e Blue Meta hanno ceduto il 50% delle rispettive partecipazioni in Blue Meta S.p.A. alla Unigas Distribuzione S.r.l.; hanno conferito il residuo 50% delle proprie partecipazioni in Blue Meta S.p.A. alla Unigas Distribuzione S.r.l. a fronte dell'aumento di capitale deliberato da quest'ultima, ricevendo "in cambio" quote di Unigas Distribuzione S.r.l..

Il 30 ottobre 2009 i titolari di quote di partecipazione nella Unigas Distribuzione S.r.l. hanno costituito Anita S.r.l. conferendo nella neo nata società le suddette partecipazioni. A tale data quindi il 100% del capitale della Unigas Distribuzione S.r.l. divenne per intero di proprietà della Anita S.r.l..

A seguito dell'espletamento della gara per la ricerca di un partner privato interessato ad entrare in Unigas Distribuzione S.r.l. e ad acquisire l'intero pacchetto azionario di Blue Meta S.p.A., Unigas Distribuzione S.r.l., il 13 gennaio 2011: 1) deliberò l'aumento di capitale riservato al Gruppo Ascopiave; - 2) cedette al Gruppo Ascopiave, verso il corrispettivo di Euro 23.788.448,77, il 100% delle azioni Blue Meta S.p.A..

Per effetto della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un partner industriale privato di Unigas Distribuzione s.r.l., Anita s.r.l. detiene oggi una quota di partecipazione del 51,2% in Unigas Distribuzione s.r.l., mentre la restante quota appartiene alla società AscoPiave s.p.a.;

Ad oggi la compagine societaria di Anita Srl comprende 41 Comuni della Provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) che complessivamente detengono il 95,31 del pacchetto azionario della Società mentre le restanti quote sono ripartite tra Linea Servizi che detiene la quota del 3,52 % del pacchetto azionario e Cogeide Srl che detiene l' 1,17% del pacchetto azionario.

Attualmente Anita Srl, tramite Unigas distribuzione Srl è una società di distribuzione del gas metano alla quale, le società di vendita si possono rivolgere per chiedere il vettoriamento del gas.

Si occupa della progettazione e direzione lavori connessi alla distribuzione del gas naturale, nonché alla fornitura di servizi ed esecuzione lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas nel territorio di sua competenza.

Anita s.r.l. fu individuata quale «strumento imprescindibile» degli enti locali soci di Unigas Distribuzione s.r.l. al fine di assicurare agli stessi «l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati da UNIGAS» nonché al fine di «preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di UNIGAS»;

a seguito e per effetto di tale deliberazione, la gestione in essere del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale si deve intendere organizzata ed esplicata congiuntamente a mezzo delle società Anita s.r.l., quale entità che svolge funzioni di indirizzo e controllo gestionale, e Unigas Distribuzione s.r.l., quale entità che svolge funzioni operative.

Premesso che prima del 2014, Ponte San Pietro era socio indiretto di Anita Srl tramite linea Servizi Srl, l'ingresso diretto in Anita Srl a seguito dell'attuazione delle disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale n. 4/2014 è stata motivata dalle riflessioni che di seguito vengono esposte:

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di

nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Sino al 2014 il Comune era proprietario di una parte delle reti e degli impianti costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, mentre la restante parte di tali beni apparteneva ed appartiene tuttora ad UNIGAS Distribuzione S.r.l. (tutte le parti d'impianto, ossia ampliamenti e migliorie che Unigas Distribuzione ha realizzato con proprie risorse dalla data di affidamento della gestione dell'impianto ad oggi).

La parte di impianto di proprietà comunale era comunque concessa in uso a Unigas Distribuzione s.r.l., in forza della convenzione per la gestione del servizio gas metano n. 1728 rep. del 08.09.1999 nonché della convenzione in data 20 settembre 2011 n. 2336 rep., ed il Comune, da tale concessione percepisce un canone annuo che nel 2014 ammontava ad Euro 116.938,88 oltre iva, determinato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della convenzione per la gestione del servizio gas metano n. 1728 rep. del 8 settembre 1999;

A seguito dell'avvio della gestione affidata all'aggiudicatario della gara d'ambito, diminuirà rispetto al presente – e per di più con effetto regressivo nel tempo – il corrispettivo che il Comune potrà percepire per l'uso delle reti e degli impianti di sua proprietà costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, giacché tale corrispettivo, in forza dell'art. 8, comma 3 del d.m. n. 226 del 2011 cit., sarà pari solo alla remunerazione del relativo capitale investito netto riconosciuto dall'AEEG ai fini tariffari (c.d. "RAB");

soltanto prima dell'espletamento della gara d'ambito sarà ancora possibile valorizzare le reti e gli impianti di proprietà comunale costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, ai fini del loro trapasso al gestore uscente, a stima industriale, ossia secondo il criterio del valore industriale residuo (c.d. "VIR"), perché tale è il criterio che dovrà, a sua volta, essere applicato per la determinazione dell'indennizzo dovuto al gestore uscente dall'aggiudicatario della gara d'ambito ai sensi dell'art. 15, comma 5 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, dell'art. 5 del d.m. n. 226 del 2011 cit. nonché dal contratto di servizio che regola la distribuzione del gas nel territorio comunale; a regime, i beni in discorso potranno invece essere stimati, in modo assai meno vantaggioso per il cedente, solo in relazione al valore delle immobilizzazioni nette di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 164 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 24, comma 1 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93;

Per le descritte circostanze, il venir meno, per il Comune, dell'entrata a titolo di corrispettivo per l'uso dei beni in questione – peraltro destinata, come detto, a decrescere nel tempo fino ad esaurirsi – può essere ampiamente sopravanzata dalla maggiore valorizzazione dei beni stessi, a condizioni non più ripetibili in futuro, che può derivare unicamente dalla loro attribuzione in proprietà al gestore uscente prima della gara d'ambito.

Secondo tale logica:

- Preso atto della stima delle entrate percepibili dal Comune, a seguito della gara d'ambito, a titolo di corrispettivo per l'uso dei beni in questione, se non conferiti in Anita s.r.l., in applicazione del citato art. 8, comma 3 del d.m. n. 226 del 2011;
- Valutato, secondo quanto risulta dalla relazione appositamente elaborata, che, nel caso del Comune di Ponte San Pietro: a) il corrispettivo per l'uso dei beni di proprietà comunale, dagli attuali € 116.938,88 oltre iva annui versati da Unigas Distribuzione s.r.l., calerà, in applicazione del citato art. 8, comma 3 del d.m. n. 226 del 2011, a € 77.257,76 per il primo anno del nuovo affidamento a seguito della gara d'ambito, per ridursi gradualmente fino a € 60.261,05 al dodicesimo anno di tale affidamento; - b) la stima al valore industriale di tali beni ammonta a € 1.909.802,16 mentre la stima al valore delle immobilizzazioni nette sarebbe pari a € 1.115.889,90, ossia inferiore del 41,58%.

E' stata rilevata, quindi, la convenienza economico-finanziaria e perciò l'opportunità di procedere alla descritta operazione di conferimento in natura dei beni in discorso ad Anita s.r.l. in misura pari all'indicato valore industriale, anche a fronte del venir meno, con l'avvio della gestione affidata all'aggiudicatario della gara d'ambito, di un'entrata a titolo di canone comunque destinata a decrescere nel tempo fino ad esaurirsi.

In sede di gara d'Ambito il Comune dovrà quindi utilizzare:

- la medesima stima a valore industriale per stabilire, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 226 del 2011, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito

ad Anita s.r.l., per i beni acquisiti da quest'ultima nella propria veste di gestore uscente congiuntamente ad Unigas Distribuzione s.r.l.;

- i medesimi criteri di stima per stabilire, sempre ai sensi del cit. art. 6, il valore di rimborso da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito ad Unigas Distribuzione s.r.l., per la parte dei beni costituenti la rete gas nel territorio comunale di sua proprietà.

In tale contesto, orientato a perseguire la maggior valorizzazione possibile degli impianti gas di proprietà comunale che Anita s.r.l., già partecipata indirettamente dal Comune di Ponte San Pietro, si è resa disponibile ad acquisire le reti e gli impianti costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, perché il relativo statuto, all'art. 3, comma 3, consente alla Società di «assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali», tant'è che con deliberazione assunta dall'assemblea dei soci nella seduta del 27 giugno 2013, ha:

- condiviso la proposta del Consiglio di Amministrazione della società finalizzata alla realizzazione dell'operazione di conferimento in Anita s.r.l. delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni soci strumentali all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas;
- dato mandato al Consiglio di Amministrazione della società per l'approntamento, anche mediante incarichi a professionisti ed esperti esterni, della perizia valutativa e di tutta la documentazione necessaria per consentire ai Comuni soci di procedere a tale operazione;
- assunto l'impegno a mantenere i canoni versati da Unigas Distribuzione s.r.l. in capo ai Comuni conferenti, anche dopo l'attuazione dell'operazione di conferimento e fino all'avvio dei nuovi affidamenti a seguito delle gare d'ambito.

Tale cessione si è così concretizzata mediante il conferimento dei beni stessi in natura ad Anita s.r.l. a seguito di apposito aumento di capitale deliberato da quest'ultima (cfr. atto rep. 47863 del 22 maggio 2014, rogato dal Notaio dr. Armando Santus), sulla base dello stato di consistenza delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni soci di Anita s.r.l. nonché della stima del valore dei beni medesimi in adozione sia del criterio di stima industriale di cui ai già citati art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164 del 2000 e art. 5, d.m. n. 226 del 2011 sia del criterio di stima al valore delle immobilizzazioni nette di cui al citato art. 14, comma 8 del d.lgs. n. 164 del 2000 e s.m.i., tenuto conto, in ambedue i casi, della volontà dei Comuni di costituire sui beni stessi, in loro favore, un diritto reale perpetuo di uso pubblico;

La cessione di tali beni ad Anita s.r.l. integra a tutti gli effetti un trasferimento di proprietà degli stessi in favore del gestore uscente affidatario del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale, atteso che – come dianzi rilevato – Anita s.r.l. concorre congiuntamente a Unigas s.r.l. all'espletamento di tale servizio;

Va anche rilevato che tale operazione di cessione non contrasta con il regime giuridico dei beni destinati a un pubblico servizio, per i quali l'ordinamento non prevede l'inalienabilità, ma il mantenimento del vincolo di destinazione (art. 826, comma terzo, e art. 828, comma secondo, cod. civ.); infatti, i beni oggetto di tale operazione non potranno essere legalmente sottratti alla loro destinazione nemmeno dopo il passaggio in proprietà di Anita s.r.l., essendo funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico in regime di concessione ed essendo normativamente gravati dal vincolo di garanzia della «piena disponibilità funzionale dell'ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento» (art. 7, comma 2, d.m. n. 226 del 2011 cit.).

Nel merito si richiama anche il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – con la deliberazione n. 295 del 3 luglio 2013 – nel quale si precisa che *“...in base alla normativa, attualmente vigente in materia, che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas – confluita nel patrimonio indisponibile – è attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati”*; in definitiva, la disciplina del decreto “Letta” e del decreto “criteri”, essendo posta in chiave di liberalizzazione e promozione della concorrenza si mostra neutra rispetto al regime di proprietà della rete di distribuzione del gas e consente la circolazione da e verso privati, ferma restando la loro destinazione funzionale (attraverso la circolazione del bene pubblico unitamente alla gestione della rete);

A seguito dell'emanazione dei dd.mm. 19 gennaio 2011, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011, n. 226 è stata data compiuta attuazione al disposto dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. in legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi sovracomunali, verrà espletata la gara per l'affidamento della nuova concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per l'ambito territoriale minimo cui il Comune appartiene, così come fanno obbligo l'art. 24, comma 4 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e l'art. 37, comma 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che fa salve e conferma tutte le disposizioni dianzi citate.

Il Comune di Ponte San Pietro è inserito nell'Ambito territoriale "Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo", per il quale l'art. 2 del d.m. n. 226 del 2011 cit., così come modificato in seguito al DL n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013, nonché dal D.L. 192/2014 conv. in legge 11/2015 c.d. "milleproroghe" stabilisce la scadenza dell'11 marzo 2015 per la convocazione degli enti locali appartenenti all'ambito ai fini degli adempimenti prodromici allo svolgimento della gara d'ambito, mentre la pubblicazione del bando della gara relativa all'ambito cui appartiene Ponte San Pietro dovrà avvenire entro il termine massimo dell'11 febbraio 2016;

A tal fine, con delibera n. 16 del 4 giugno 2014, il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro ha individuato per competenza, il Comune di Dalmine quale ente cui delegare l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio gas-metano nei termini di cui alle norme sopra citate e contestualmente approvato la convenzione che regola i rapporti tra gli enti dell'ambito 3.

Il Comune di Dalmine sta ora provvedendo in merito sulla base alla documentazione fornitagli dagli enti deleganti ed in particolare al fine di predisporre e pubblicare il bando entro i termini di legge.

In seguito alla gara d'ambito lo scenario che ne potrà scaturire consente di ipotizzare:

- Anita Srl partecipa alla gara e si aggiudica la concessione: In tal caso Anita Srl e la controllata Unigas distribuzione Srl proseguiranno nella gestione del servizio sulla base delle direttive, delle scelte strategiche degli Enti soci e delle disposizioni di gara e di legge;
- Anita Srl non partecipa alla gara ovvero partecipa ma non se l'aggiudica: in tal caso le opzioni sono due: a) la Società verrà chiusa con contestuale riparto, tra i soci, degli utili compresi quelli che dovrà versare l'aggiudicatario della gara d'ambito; - b) la società potrà essere mantenuta in esercizio in relazione alle valutazioni dei soci ed ai vincoli di legge.

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si evidenzia quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Tenuto conto del contesto sopra citato e dell'imminente espletamento della gara d'ambito per individuare il soggetto gestore a mezzo procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione del Comune di Ponte San Pietro in Anita Srl allo stato attuale è indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica. E' quindi intenzione dell'Amministrazione Comunale di mantenere la partecipazione nella società, in quanto svolge "attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio economiche del territorio". A tal proposito si rileva che secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 164/2000 "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di

programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.

Ogni decisione in ordine a tale partecipazione è comunque vincolata all'esito della gara relativa all'individuazione del gestore del servizio nei termini di cui ai punti 1 e 2 sopra esposti.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 1 e quindi inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione pari a 3;

Le ragioni per cui l'attuale Consiglio di Amministrazione è ancora composto da 3 persone è da ricercarsi nel bisogno di rappresentatività dei territori dei comuni che fanno capo ad Anita: le valli, la città e l' hinterland e la bassa bergamasca. Inoltre, la natura di *holding* di Anita, che gestisce di fatto esclusivamente una partecipazione societaria in Unigas distribuzione Srl, è la ragione per cui la società allo stato attuale utilizza un unico dipendente;

A tal fine va evidenziato che ANITA SRL, che sembrerebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 ossia "*società che risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*", per alcune interpretazioni risulterebbe inquadrabile nell'alveo delle società di servizi pubblici locali operanti secondo il regime dell'*in house providing*. **Dovranno pertanto essere effettuati comunque gli approfondimenti necessari alla verifica della legittimità della Società, ad opera di tutti i Comuni soci nonché degli organi di revisione e del Collegio Sindacale.**

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Si richiama la situazione sopra prospettata;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Anche per tale aspetto vale quanto detto al punto precedente:

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:

Lo statuto della *holding* stabilisce che, a discrezione dell'assemblea dei soci, la responsabilità della gestione della società possa essere assegnata ad un amministratore unico o, in alternativa, ad un consiglio di amministrazione di tre membri;

Contestualmente alla costituzione della società, i soci fondatori della *holding* hanno sottoscritto un patto parasociale, della durata di cinque anni, automaticamente rinnovabile a scadenza salvo disdetta, tramite il quale i soggetti firmatari concorderanno che, nell'ipotesi di elezione di un consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori dovrà tener conto dell'esigenza di rappresentare le tre aree geografiche di riferimento che attualmente contraddistinguono la compagine sociale di UNIGAS (Bassa Bergamasca, "Isola", Val Seriana);

Attualmente la gestione della società è affidata ad un CdA composto da 3 membri (uno per ciascuna area geografica).

Al fine di ridurre i costi di gestione, così come prospettato dalle norme vigenti, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito, verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, la necessità della nomina di un Amministratore Unico con costi inferiori agli attuali;

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo alle dismissioni, da rilevare che nel corso del 2015 è stato incassato l'utile della Società Anita srl pari a euro 13.657,26 relativo all'anno 2014. Si precisa che il Comune di Ponte San Pietro non sostiene costi diretti relativi alla Società. Sul piano del contenimento della spesa si rileva come sopra indicato la possibilità di affidare la gestione ad un Amministratore Unico con costi inferiori agli attuali, ovviamente la modifica dovrà essere posta all'Assemblea societaria.

4.3 PONTE SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE

4.3.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: Piazza Liberta', 1 – 24036 Ponte San Pietro (c/o la sede Comunale)

DATA DI COSTITUZIONE: 04/02/1998 – Atto rep. 6432 del 04.02.1998 a rogito Notaio Mauro Ruggiero di San Giovanni Bianco (Bg)

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 01864270168

NUMERO REA: BG - 243080

INIZIO ATTIVITA': 01/10/1999

DURATA: SINO AL 30 GIUGNO 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE: Cod. ATECORI 68.20.01

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: La società non svolge alcuna attività economica, essendo stata oggetto del processo di riorganizzazione conclusosi con la messa in liquidazione a decorrere dal 31.12.2012

CAPITALE SOCIALE: Euro 100.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: si

SOCI DELLA SOCIETA': Società con socio unico ossia il Comune di Ponte San Pietro

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: 100%

NUMERO AMMINISTRATORI: 1 (Liquidatore)

NUMERO DIPENDENTI: 0

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI (Amministratore Unico) : Euro 2.500,00

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
22.259,00 Euro	- 4.122,00 Euro	- 27.599,00 Euro

Fatturato		
2012	2013	2014
62.424,00 Euro	18.701,00 Euro	3.118,00 Euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.135.990	1.111.308	1.098.642
Attivo circolante	84.064	60.124	43.559
Ratei e risconti	0	0	0
Totale attivo	1.220.054	1.171.432	1.142.201

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Patrimonio netto	1.168.955	1.164.834	1.137.235
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Debiti	51.099	6.598	4.966
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	1.220.054	1.171.432	1.142.201

Conto economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Valore della produzione	62.424	18.701	3.118
Costi di produzione	38.350	36.412	30.718
Differenza	24.074	- 17.711	- 27.600
Proventi e oneri finanziari	1	- 1.050	0
Rettifiche valore attività	0	0	0

finanziarie			
Proventi ed altri oneri straordinari	1	14.639	1
Risultato prima delle imposte	23.174	- 4.122	- 27.599
Imposte	915	0	0
Risultato d'esercizio	22.259	- 4.122	- 27.599

L'ultimo bilancio della Società è stato approvato dall'Assemblea (costituita dal socio unico), in data 20 aprile 2015. In tale sede, l'Assemblea oltre ad approvare il bilancio, che chiude al 31.12.2014 con una perdita di esercizio di Euro 27.599,00, ha deliberato di dare copertura alla perdita d'esercizio mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria.

4.3.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

La Ponte Servizi Srl è partecipata al 100% dal Comune di Ponte San Pietro.

La Società detiene una partecipazione del 13,33% della società Linea Servizi s.r.l

4.3.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

Ponte Servizi Srl nasce come società strumentale per la gestione dei servizi acquedotto, sino ad allora gestiti in economia con proprie risorse umane (sia tecnici che operai).

Inizialmente il Comune ha acquistato una società privata, la I.M.C. a r.l. proprietaria di un capannone in via Papa Giovanni XXIII° (cfr delibera CC n. 11 del 17.03.1997) che ha poi trasformato in società pubblica, partecipata esclusivamente dal Comune di Ponte San Pietro, per la gestione dei suddetti servizi, con la denominazione di "Ponte Servizi S.r.l."

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 10/05/1999 il Comune ha approvato la convenzione per la concessione alla Ponte Servizi S.r.l. dei servizi gas – metano e captazione e distribuzione acqua potabile. Per quanto riguarda l'acquedotto va precisato che il servizio venne affidato per tutto il territorio comunale ad eccezione della frazione di Locate laddove il servizio veniva svolto dal consorzio acquedotto tra i Comuni di Bonate Sotto, Presezzo e Locate di Ponte San Pietro. Detto Consorzio è stato sciolto nel 2002 (cfr delibera CC n. 101 – 2000) e la gestione è stata conferita prima al Consorzio/azienda Acquedotto dell'Isola di Ponte San Pietro poi trasformato in Hidrogest S.p.A.

Dal 2007 anche la proprietà delle reti e la gestione della parte di acquedotto sino ad allora gestita da Ponte Servizi Srl, è stata trasferita ad Hidrogest che pertanto dal allora è divenuta unico gestore dell'acquedotto di Ponte San Pietro (56/2006 e 29/2007).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 16/02/2002 avente ad oggetto: "Aggiornamento Statuto della società Ponte Servizi Srl e approvazione dello schema di patti parasociali", l'Amministrazione ha deciso di riorganizzare la Ponte Servizi Srl approvando il nuovo Statuto ed i Patti parasociali e trasferendo alla stessa società, con il relativo personale addetto, a decorrere dal 31.12.2003 (eccezion fatta per i servizi affidati a terzi con contratto aventi scadenza successivamente per i quali il trasferimento scatterà successivamente) i seguenti servizi sino ad allora gestiti in economia dal Comune:

- a. il servizio di distribuzione del gas per il periodo transitorio previsto dal Decreto Legislativo n.164/2000, da attuare mediante soggetto partecipato. Per il servizio di vendita del gas soggetto a liberalizzazione, non sarà necessario definire un contratto di servizio;

- b. il servizio di gestione del servizio idrico integrato, limitatamente alla quota ad oggi gestita, da conferire, direttamente o indirettamente, alla società provinciale affidataria del servizio su decisione dell'A.T.O. provinciale;
- c. la pubblica illuminazione, subordinatamente alla risoluzione dei rapporti con la società concessionaria;
- d. la gestione del verde pubblico, alla scadenza del vigente contratto di appalto;
- e. la gestione delle manutenzioni stradali;
- f. i servizi di pulizia degli immobili comunali;
- g. la manutenzione e gestione degli immobili comunali;
- h. la gestione dei servizi cimiteriali.

Nel 2004 nella compagine sociale sono subentrati altri due Comuni: Calvenzano con la quota del 3% e Pagazzano con la quota del 3%. Il Comune di Ponte San Pietro pertanto dal 2004 ha partecipato alla società con la quota del 94% per poi tornare in possesso del 100% a partire dal 2007.

Tenuto conto dell'ingresso nella società dei suddetti Comuni, con delibera del CC n. 22 del 24.06.2004 è stato approvato il nuovo statuto della Società.

Nel 2005, con riferimento a tale società, sono stati assunti due provvedimenti: delibere CC n. 4 del 27.01.2005 e n. 9 del 24.02.2005 con le quali sono state prima integrate le convenzioni relative alla distribuzione di acqua e del servizio gas-metano per quanto riguarda le modalità di aggiornamento dei canoni e poi esercitata la facoltà di proroga al 31.12.2008 del periodo transitorio per l'affidamento del servizio distribuzione gas – metano (art. 69 L. 239/2004).

Nel 2006 con deliberazione n° 56 del 29/12/2006 il Consiglio Comunale ha deliberato la risoluzione consensuale, con Ponte Servizi Srl, della convenzione per la concessione del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua ed il contestuale affidamento del servizio alla Hidrogest SPA",

nel 2009 nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate, Con deliberazioni n. 34 del 31.07.2009 e n. 54 del 17.12.2009, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riorganizzazione di Ponte Servizi Srl che in sintesi prevede:

delibera n. 34 del 31.07.2009

1. Di approvare il piano di riorganizzazione (allegato A) della Ponte Servizi Srl, con la presa d'atto dei valori peritali (allegato B) alla base delle operazioni di conferimento, previste dal predetto piano;
2. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl a sottoscrivere l'aumento di capitale riservato di Linea Servizi Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda di Ponte Servizi Srl inerente la gestione dei servizi pubblici e strumentali, ivi compreso il conferimento della quota del 52% del capitale sociale di ATG Srl;
3. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, il successivo conferimento delle attività di distribuzione del gas naturale di Ponte San Pietro in Unigas distribuzione Srl, a fronte di aumento di capitale riservato alla stessa Linea Servizi Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
4. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, la vendita/conferimento della quota di ATG Srl ad Unigas distribuzione Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
5. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl e, di conseguenza, Linea Servizi Srl, a condividere ed approvare il piano di riassetto (allegato C) di Unigas distribuzione Srl e Blue Meta Spa, con particolare riguardo:
 - al già avvenuto aumento di capitale riservato al conferimento delle azioni Blue Meta Spa,
 - all'aumento di capitale riservato al partner industriale strategico,
 - allo svolgimento della procedura di gara per la selezione del predetto partner industriale,
 - al conferimento/fusione/vendita di ATG Srl nella società di vendita del selezionato partner industriale di Unigas distribuzione Srl,

- all'adozione delle modifiche statutarie di Unigas distribuzione Srl preordinate all'intera operazione,
- alla costituzione di una *holding* pubblica, a cui trasferire la quota di maggioranza assoluta del capitale di Unigas distribuzione Srl, unitamente agli altri Enti locali soci,

delibera n. 54 del 17.12.2009

1. Di autorizzare conseguentemente Ponte Servizi S.r.l. a cedere direttamente il ramo di azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas distribuzione S.r.l., evitando di attendere la conclusione del piano di riassetto della stessa Unigas distribuzione S.r.l. così come previsto nella D.C.C. n.34/09.
2. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. a conferire in Linea Servizi S.r.l. il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, nonché il ramo d'azienda relativo agli altri servizi di Ponte Servizi S.r.l.
3. Di autorizzare Linea Servizi S.r.l. a conferire tutto o parte del credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l., così come derivato dal conferimento operato da Ponte Servizi S.r.l., per l'acquisizione di partecipazione in Anita S.r.l.
4. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. ad alienare, con separata e successiva operazione, la propria quota di ATG S.R.L.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con la deliberazione n° 26 del 18/06/2009 e con la successiva modifica alla medesima delibera, approvata con delibera CC n. 35 del 31/07/2009, tenuto conto delle risultanze del piano di riorganizzazione della Società, approvato con delibera CC n. 34 del 31/07/2009, il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società Ponte Servizi Srl "solo fino a quando la stessa rimarrà proprietaria dei seguenti immobili: capannone di via Papa Giovanni XXIII° e n. 2 autorimesse site in via Rampinelli, e immobili sopra elencati, i quali vengono utilizzati e sono attualmente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente";

Infine con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 26/11/2012 la società, partecipata al 100% dal Comune di Ponte San Pietro è stata sciolta e messa in liquidazione.

4.3.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

Il comune di Ponte San Pietro ha intrapreso un processo di razionalizzazione delle partecipazioni fin dal 2009. In particolare, per quanto attiene la Ponte Servizi S.r.l., con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 18/6/2009, punto 3 del dispositivo, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si era disposto di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ponte Servizi s.r.l., solo fino a quando non fosse stato ultimato il conferimento di tale partecipazione in Unica S.p.A., altra società partecipata. Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2009, il Comune di Ponte San Pietro ha approvato il piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl, con la presa d'atto dei valori peritali alla base delle operazioni di conferimento, previste dal predetto piano.

Con deliberazione n. 35 del 31/07/2009, il Consiglio Comunale ha disposto di modificare, per quanto in premessa della stessa esposto, il punto 3 del dispositivo della precedente delibera Consiliare n. 26 del 18.06.2009 e conseguentemente di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Ponte Servizi S.r.l. fino a quando la stessa fosse risultata proprietaria dei seguenti immobili: edificio (capannone) ad uso deposito / magazzino sito in via Papa Giovanni XXIII°; n. 2 autorimesse poste al piano interrato dell'edificio di Via Rampinelli 2.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2009, il Comune di Ponte San Pietro, nell'ottica di dismettere tutte le attività della Ponte Servizi S.r.l. nella prospettiva della messa in liquidazione, ha disposto di cedere direttamente il ramo di azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas distribuzione S.r.l., partecipata indirettamente dal medesimo comune, conferire in Linea

Servizi S.r.l., partecipata direttamente dal Comune medesimo, il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, nonché il ramo d'azienda relativo agli altri servizi dalla stessa gestiti, alienare, con separata e successiva operazione, la propria quota di ATG s.r.l.

Con atto in data 26/1/2010, Repertorio n. 32276, Raccolta n. 14917 del Notaio Dott. Armando Fratus di Bergamo, la Ponte Servizi s.r.l. ha ceduto alla UNIGAS s.r.l. il ramo di azienda adibito all'attività di distribuzione del gas metano. Con atto in data 14/12/2010, repertorio n. 35706, Raccolta n. 16479 del Notaio dott. Armando Santus di Bergamo, la Ponte Servizi s.r.l. e gli altri due soci (Comune di Calvenzano e ditta E.ON ENERGIA S.p.A.) hanno venduto e trasferito alla ENOVA s.r.l., con sede a Milano, Via Cavriana n. 14, l'intera partecipazione nella società ATG s.r.l. Con atto in data 22/12/2010, Repertorio n. 132372, Raccolta n. 49051 del Notaio Avv. Giovanni Vacirca di Bergamo, la Ponte Servizi s.r.l. ha ceduto alla Linea Servizi s.r.l. il ramo di azienda relativo agli altri servizi dalla stessa gestiti;

Nel 2012, sulla base della relazione dell'amministratore unico dal quale si evinceva che la Ponte Servizi s.r.l. era ormai non più impegnata in alcun servizio, rimanendo nella disponibilità della stessa unicamente il patrimonio di proprietà, il Consiglio Comunale, con delibera n.47/2012, ha autorizzato la messa in liquidazione della stessa società.

Successivamente, nel 2013 la Società ha venduto a privati la proprietà delle due autorimesse site i via Rampinelli. Al momento rimane quindi proprietaria del solo immobile (capannone) di via Papa Giovanni XXIII°.

Nel contempo la società Ponte Servizi s.r.l. è titolare di una partecipazione del 13,33% della società Linea Servizi s.r.l. (altra società partecipata direttamente dal Comune) che, al momento della chiusura della Società, potrà rientrare nella disponibilità del socio unico.

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si evidenzia quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: La società è in fase di liquidazione poiché non più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali essendo stata svuotata di ogni funzione con la cessione dei vari rami d'azienda relativi alle varie attività originariamente svolte (servizio gas – metano; gestione servizio idrico; contratto di Global Service; gestione servizio parcheggi a pagamento).

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: Trattasi di società in liquidazione che, presumibilmente verrà chiusa nel 2016;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Con le sopra citate delibere consiliari n. 26, 34 e 35 del 2009 la società è stata oggetto di un processo di razionalizzazione che progressivamente ha comportato la cessione dei rami d'azienda della società. La scelta è stata quella di esternalizzare le varie attività ad altre società partecipate dal Comune;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Anche per tale aspetto vale quanto detto al punto precedente:

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: I costi di funzionamento si sono ridotti ai soli costi per tasse, tributi (TASI,

IMU, ecc...), costi di funzionamento gestione e manutenzione immobile di via Papa Giovanni XXIII°, mentre per l'amministrazione, il controllo e la gestione della società, l'unica spesa è costituita dalla remunerazione riconosciuta al liquidatore pari a 2.500,00 € / anno. La messa in liquidazione della Società e la conseguente chiusura della stessa porterà ad un azzeramento di tali costi ed il trasferimento al Comune dei cespiti residui.

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

La società Ponte Servizi srl è stata sciolta e posta in liquidazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2012. Allo stato attuale non sono previste poste di entrate nel bilancio di previsione 2015 -2017, stante la complessità dell'operazione di vendita dell'immobile posseduto dalla Ponte Servizi srl. Una volta definito il piano di cessione dell'immobile e la procedura da attuare e la valorizzazione dello stesso sarà iscritto al bilancio tenuto conto del principio contabile di competenza finanziario potenziato. Si precisa che al momento, il Comune di Ponte San Pietro non sostiene costi diretti relativi alla Società.

4.4 UNICA SERVIZI S.P.A.

4.4.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII° (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 15/11/2007

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 034328660163

NUMERO REA: BG - 378765

INIZIO ATTIVITA': 01.01.2012

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE -OGGETTO SOCIALE: Cod. ATECORI 36 -

La società ha per oggetto le seguenti attività, da rendere prevalentemente, in via diretta o tramite società partecipate a favore degli enti pubblici soci:

- 1) la gestione di attività connesse al ciclo idrico integrato dell'acqua
- 2) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi;
- 3) la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;
- 4) la prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;
- 5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo inclusa la realizzazione e la gestione di impianti a rete;
- 6) la progettazione, attuazione e la successiva gestione di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

- 7) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;
- 8) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; ivi compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 9) l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; - l'erogazione al servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- 10) l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del Verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;
- 11) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente ove necessario anche con la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 12) la gestione dei servizi concernenti la distribuzione e la cessione di energia elettrica, comprensivi dell'autoproduzione, dell'acquisto, del trasporto, della trasformazione e della vendita della stessa, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;
- 13) la gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici e in genere di regolazione del traffico urbano ed extraurbano, nonché delle linee aeree per i servizi filoviarini, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 14) l'esercizio in Italia e all'estero delle attività nel campo degli altri servizi a rete, comprese le attività di progettazione installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni compreso l'affitto a terzi di reti spente (*dark fiber*) e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi.
- 15) la gestione, fornitura e promozione commerciale di servizi di telecomunicazioni, ivi compreso servizi di Internet, e-commerce, e ogni altro servizio di telematica e telecomunicazione, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle dinanzi indicate, comprese quelle afferenti al settore delle comunicazioni, della telematica, dell'informatica, dei servizi multimediali ed interattivi.
- 16) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;
- 17) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.

La società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio Idrico.

La società informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente.

La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house") e comunque nell'ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Ad oggi il Comune di Ponte San Pietro non ha affidato servizi. Con Unica Servizi SPA ha sottoscritto un contratto avente ad oggetto la concessione d'uso di tetti relativi ad edifici comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici.

CAPITALE SOCIALE: Euro 48.679.812,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Unica Servizi Spa è una società interamente pubblica i cui soci sono: Hidrogest (quota 0,2465%) oltre a 27 Comuni della Provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) oltre al Comune di Osnago (Prov. Di Lecco) che complessivamente detengono le restanti quote pari al 99,7535% del capitale sociale.

NUMERO DI SOCIETA' CONTROLLATE: 2 (Hidrogest Spa e Linea Servizi Spa)

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione diretta del 10,39% (5.058.729 azioni ordinarie per un valore nominale di 5.058.729,00 Euro);

NUMERO AMMINISTRATORI: 3

NUMERO DIRETTORI: 0

NUMERO DIPENDENTI: 1 dipendente a tempo determinato i cui costi di gestione sono ripartiti tra i soggetti che fanno parte del contratto di rete;

Il compenso degli Amministratori (Collegio di gestione) a decorrere dal 01.07.2014 è stato deliberato dal Collegio di Vigilanza della Società in complessivi 29.520,00 € lordi così ripartiti:

Presidente 19.200,00 €

Vicepresidente 5.160,00 €

Consigliere 5.160,00 €

Dal 1° gennaio 2011 sino al 30.06.2014 tale compenso era di 36.000,00 dopodiche il Collegio di Sorveglianza la ridotto a 29.520,00 con un taglio del 18%

Il collegio di sorveglianza è composto da 9 membri per i quali non è previsto alcun compenso.

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
- 20.879	4.609	5.634

Fatturato		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
431.356	1.067.674	1.208.260

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	51.176.482	51.995.533	51.857.591
Attivo circolante	830.120	817.338	506.307
Ratei e risconti	88.000	142.968	3.656
Totale attivo	52.094.602	52.955.839	52.367.554

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Patrimonio netto	48.627.550	48.632.159	48.637.793

Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Debiti	3.417.995	4.323.680	3.729.761
Ratei e risconti	49.057	0	0
Totale passivo	52.094.602	52.955.839	52.367.554

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	431.356	1.067.674	1.208.260
Costi di produzione	- 407.303	- 948.133	- 1.099.394
Differenza	24.053	119.541	108.866
Proventi e oneri finanziari	- 43.925	- 89.773	- 113.716
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed altri oneri straordinari	2	- 6.422	17.448
Risultato prima delle imposte	- 19.870	23.346	12.598
Imposte	- 1.009	- 18.737	- 6.964
Risultato d'esercizio	- 20.879	4.609	5.634

4.4.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Unica Servizi Spa è una Società partecipata da Hidrogest (0,25%) e da 27 Comuni. Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione del 10,39% .

La Società detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Hidrogest (quota del 68,033%)
- Linea Servizi (quota del 82,33%);

4.4.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

La partecipazione del Comune di Ponte San Pietro in Unica Servizi Spa trae origine dalla delibera n. 32 del 30.06.2008 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione alla società Unica Servizi Spa mediante conferimento delle quote azionarie detenute nella società Hidrogest Spa. I contenuti della delibera vengono di seguito riassunti:

- Di prendere atto della avvenuta costituzione della società Unica Servizi s.p.a., dell'attuale composizione del capitale azionario, dello statuto di cui all'allegato A del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di approvare il conferimento nel capitale della società Unica Servizi s.p.a. delle azioni della società Hidrogest s.p.a., costituito da n. azioni 2.397.502.

- Di dare atto che l'individuazione delle azioni che verranno assegnate quale corrispettivo del conferimento delle quote di capitale della società Hidrogest s.p.a. avverrà a seguito della esatta definizione dei soci di Hidrogest s.p.a. e di Linea Servizi s.r.l. che avranno conferito le proprie quote in Unica Servizi s.p.a.
- Per gli effetti di cui sopra, di aderire alla società Unica Servizi s.p.a.

In seguito, con delibera n. 26 del 18.06.2009 avente ad oggetto "Autorizzazione del Consiglio Comunale al mantenimento delle attuali partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244", il Consiglio Comunale ha deliberato di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Unica S.p.a., vista la sussistenza dei requisiti a tal fine posti dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/07;

Come sopra specificato, ad oggi il Comune di Ponte San Pietro non ha affidato servizi a tale Società. I servizi vengono svolti dalle società da essa controllate ossia Hidrogest e Linea Servizi. Con Unica Servizi SPA ha però sottoscritto un contratto (in data 02.08.2010) avente ad oggetto la concessione d'uso di tetti relativi ad edifici comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici. Nello specifico sono inclusi nel contratto i tetti di sette edifici (centro la proposta, scuola elementare di via Piave, tribune stadio M. Legler, edificio ERP di via Isolotto, cimitero di via Roma, cimitero di Locate, spogliatoi campo calcio di via XXIV Maggio). Il contratto prevede che tutti i costi di fornitura, installazione, attivazione e gestione degli impianti sono a carico di Unica Servizi Spa. Il contributo incentivante del GSE spetta ad Unica Servizi SPA mentre il c.d. "scambio sul posto" costituito sia dall'energia auto consumata che da quella in prodotta in surplus immessa in rete, è a favore del Comune

4.4.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

Costituita in data 15.11.2007 con atto notarile Rep. n. 24950/11030 è partecipata da 27 comuni. La Società, interamente pubblica, nasce dal conferimento delle azioni delle Società partecipate: Hidrogest S.p.A. e Linea Servizi S.r.l. ed è pertanto da configurarsi come Società HOLDING per il tramite della quale i Comuni soci controllano le società controllate da Unica Servizi Spa..

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa in forza del conferimento nel capitale della società delle azioni possedute nella Società Hidrogest S.p.A.

Oggi il Comune possiede in UNICA SERVIZI S.p.A. n. 5.058.729 azioni ordinarie, pari al 10,39% del capitale sociale per un valore nominale complessivo pari ad € 5.058.729,00.

UNICA SERVIZI S.p.A. è stata costituita, dai Comuni che ne detengono la partecipazione, con l'intento di razionalizzare le compagini societarie pubbliche al fine di *"porre in essere rilevanti sinergie ed economie gestionali oltre che per la possibilità di avviare nuove e produttive attività in collaborazione tra i Comuni dell'Isola Bergamasca"*.

Al momento è quindi intenzione dell'Amministrazione, in linea con gli obiettivi definiti nei provvedimenti che hanno sancito l'adesione del Comune alla Società, mantenere la partecipazione in UNICA SERVIZI S.p.A che attualmente gestisce, tramite le proprie controllate, il servizio idrico integrato (Hidrogest S.p.A.), i servizi di manutenzione del patrimonio comunale e dei parcheggi a pagamento (Linea Servizi Srl) ed il servizio di igiene ambientale (con il conferimento del ramo di azienda della società Linea Servizi S.r.l. nella G.ECO S.r.l.).

Trattandosi però di una holding ossia di una società di scopo per il controllo di altre società che materialmente gestiscono servizi pubblici per conto degli Enti soci, è in corso in ambito societario, la definizione di una strategia di breve periodo per la cessione del contratto relativo agli impianti fotovoltaici, in capo ad una delle società controllate.

L'Amministrazione, in linea con gli obiettivi definiti nei provvedimenti che hanno sancito l'adesione del Comune alla Società, aveva inteso mantenere la partecipazione in UNICA SERVIZI S.p.A che attualmente gestisce, tramite le proprie controllate, il servizio idrico integrato (Hidrogest S.p.A.), il servizio di manutenzione del patrimonio comunale e di gestione parcheggi comunali a pagamento (Linea Servizi Srl con il contratto di global service e con il contratto parcheggi) ed il servizio di

igiene ambientale (con il conferimento del ramo di azienda della società Linea Servizi S.r.l. nella G.ECO S.r.l.).

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si osserva quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Unica Servizi Spa risulta essere stata utile al perseguimento delle finalità istituzionali poiché frutto del piano di riorganizzazione in atto dal 2008. La stessa risulta partecipata dal Comune ed indirettamente consente la partecipazione del Comune ad altre società (Hidrogest Spa, Linea Servizi Srl, G.Eco Srl) che svolgono servizi di interesse generali (servizio idrico integrato, servizio energia relativo agli immobili comunali, gestione e manutenzione del patrimonio comunale quale. Strade ed aree pubbliche, cimiteri, edifici pubblici, gestione impianti FTV). In tale ottica, occorre richiamare il comma 611 della l. n. 190/2014, il quale espressamente fa salvo il disposto di cui all'art. 3, commi 27-29 della l. n. 244/2007, i quali, a loro volta, chiariscono che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale" e, conseguentemente, il mantenimento delle relative partecipazioni. Ciò legittimerebbe il mantenimento della partecipazione nella società, considerato il contesto di razionalizzazione entro cui tale compagine si colloca, la quale garantisce, su di una base territoriale molto estesa e complessa, una adeguata Governance dei servizi resi ad una molteplicità di comuni.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 1 e quindi inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Gestione pari a 3;

La società ha un numero di dipendenti pari a 1 e quindi inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione pari a 3;

La natura di "holding" di Unica Spa, che gestisce di fatto esclusivamente partecipazioni in altre società (Hidrogest Spa e Linea Servizi Srl) è la ragione per cui la società allo stato attuale utilizza un unico dipendente;

A tal fine va evidenziato che Unica Spa, che sembrerebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 ossia "società che risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", per alcune interpretazioni risulterebbe inquadrabile nell'alveo delle società di servizi pubblici locali operanti secondo il regime dell'*in house providing*. **Dovranno pertanto essere effettuati comunque gli approfondimenti necessari alla verifica della legittimità della Società, ad opera di tutti i Comuni soci nonché degli organi di revisione e del collegio di vigilanza.**

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Le disposizioni di legge in tema di servizio idrico integrato comportano che la società Hidrogest Spa (partecipata al 68,033% da Unica Servizi Spa) sia inglobata in Uniacque Spa, società individuata dall'ATO della Provincia di Bergamo quale gestore del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.). Fermo restando l'esito del contenzioso in corso.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Si richiamano le suindicate considerazioni e disposizioni di legge.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: Attualmente la gestione della società è affidata ad un CdA composto da 3 membri.

Al fine di ridurre i costi di gestione, così come prospettato dalle norme vigenti, previa richiesta al consiglio di gestione di un'apposita relazione in merito, verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, la necessità della nomina di un Amministratore Unico con costi inferiori agli attuali;

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo predetto procedimento. Eventuali contenimenti dei costi devono essere individuati dall'Assemblea dei Soci. Si precisa che il Comune di Ponte San Pietro ha in bilancio l'entrata pari a EURO 80.000,00 e la relativa uscita di pari importo relativa alla contributo G.S.E degli impianti fotovoltaici installati a suo tempo sugli immobili di proprietà comunale dalla società Unica Servizi.

4.5 UNIACQUE S.P.A.

4.5.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo

DATA DI COSTITUZIONE: 20.03.2006

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03299640163

NUMERO REA: BG - 366188

INIZIO ATTIVITA': 27.03.2006

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE:

Cod. ATECORI 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

Cod. ATECORI 37 – gestione delle reti fognarie

Attività esercitata: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili e non potabili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Ad oggi il Comune di Ponte San Pietro non ha affidato alcun servizio ad Uniacque poiché:

- Il servizio acquedotto e depurazione è affidato ad Hidrogest, altra società partecipata dal Comune tramite Unica Servizi S.P.A.;
- La rete fognaria interna è gestita in economia;

CAPITALE SOCIALE: Euro 2.040.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Uniacque Spa è una società interamente pubblica i cui soci sono: Amministrazione provinciale di Bergamo (quota 7,1683%) oltre a 225 Comuni della Provincia di Bergamo ricompresi nell'ATO (compreso Ponte San Pietro) che complessivamente detengono le restanti quote pari al 92,8317% del capitale sociale.

NUMERO DI SOCIETA' CONTROLLATE: 0

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione diretta del 0,94% (19.176 azioni ordinarie per un valore nominale di 19.176,00 Euro);

NUMERO AMMINISTRATORI:
(Consiglio di Amministrazione): 6
Collegio Sindacale: 3

NUMERO DIRETTORI: 4

NUMERO DIPENDENTI: 327

COMPENSI del CdA: 110.001,00 Euro di cui:

- Presidente 1,0 €
- Vicepresidente 5.160,00 €
- Ai 4 consiglieri di amministrazione: 15.000,00 € / cad.
- Al Consigliere delegato: 50.000,00 €

COMPENSI del Collegio Sindacale: 63.000,00 Euro di cui:

- Presidente 27.000,00 €
- Ai 2 componenti effettivi: 18.000,00 € / cad.

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
2.856.164,00 Euro	2.714.883,00 Euro	14.701.226,00 Euro

Fatturato		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
60.018.940,00 Euro	66.046.395,00 Euro	95.140.020,00 Euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	37.255.213	40.684.824	38.334.062

Attivo circolante	63.331.969	54.352.156	78.012.213
Ratei e risconti	32.153.832	761.181	521.744
Totale attivo	132.741.014	95.798.161	116.868.019

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Patrimonio netto	5.996.378	8.707.193	23.408.419
Fondi per rischi ed oneri	2.597.691	1.301.421	2.362.103
Trattamento di fine rapporto	4.444.011	1.739.521	4.237.072
Debiti	119.627.411	83.785.517	86.181.491
Ratei e risconti	75.523	264.509	678.934
Totale passivo	132.741.014	95.798.161	116.868.019

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	60.018.940	66.046.395	95.140.020
Costi di produzione	- 54.589.137	- 55.355.376	- 71.112.340
Differenza	5.429.803	10.691.019	24.027.680
Proventi e oneri finanziari	- 763.347	- 1.190.126	- 889.615
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed altri oneri straordinari	1.031.494	- 4.558.425	- 264.028
Risultato prima delle imposte	5.697.950	4.942.468	22.874.037
Imposte	- 2.841.786	- 2.227.585	- 8.172.811
Risultato d'esercizio	2.856.164	2.714.883	14.701.226

4.5.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Uniacque S.P.A. è una Società partecipata da tutti i Comuni dell' ATO della provincia di Bergamo e dalla Provincia stessa.

La Società, a sua volta, detiene la partecipazione del 1% al capitale sociale di Ingegnerie Toscane Srl, che svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acea S.P.A., Acque S.P.A., Acquedotto del Fiora S.P.A., GEAL S.P.A., Publiacqua S.P.A. e Uniacque S.P.A.).

4.5.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

Il Comune di Ponte San Pietro ha aderito ufficialmente ad Uniacque S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/11/2006 avente ad oggetto "*Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. della Provincia di Bergamo. Adesione e partecipazione alla società Uniacque SPA tramite acquisizione di azioni dalla provincia di Bergamo*". Società in possesso dei requisiti e delle condizioni fissate dalle norme di istituzione degli A.T.O. che per la provincia di Bergamo coincide con l'intero territorio provinciale (cfr. L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e successive modifiche ed integrazioni: L.R. 18/2006; L.R. 1/2009; L.R. 21/2010).

In seguito, sempre il Consiglio Comunale, con delibera n. 59 del 30.09.2008 ha approvato la convenzione e lo Statuto per la costituzione dell'autorità d'ambito in forma di consorzio ex art. 31 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. I contenuti della delibera vengono di seguito riassunti:

1. Di approvare la Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO della provincia di Bergamo denominato "Autorità d'Ambito provincia di Bergamo", che viene allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 20 (venti) articoli, nonché l'allegato Statuto del Consorzio, che si compone di n. 27 (ventisette) articoli e l'allegato A (quote di partecipazione del Consorzio), nei testi approvati dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 4/2008 nella seduta del 18/06/2008.
2. Di dare atto che ai fini dell'adesione al Consorzio la Convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, in rappresentanza del Comune, come definito nella presente deliberazione.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Tecnica dell'ATO entro 10 giorni dalla sua approvazione.
4. Di richiedere che il territorio dell'Isola venga rappresentato nel consiglio di amministrazione del Consorzio

Da ultimo, con delibera n. 26 del 18.06.2009 avente ad oggetto "Autorizzazione del Consiglio Comunale al mantenimento delle attuali partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244", il Consiglio Comunale ha deliberato di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Uniacque S.p.a., vista la sussistenza dei requisiti a tal fine posti dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/07;

I servizi relativi al ciclo integrato dell'acqua per il territorio comunale di Ponte San Pietro vengono svolti tuttora come segue:

- Il servizio acquedotto e depurazione è affidato ad Hidrogest, altra società partecipata dal Comune tramite Unica Servizi S.P.A.;
- La rete fognaria interna è gestita in economia

4.5.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 dalla Provincia di Bergamo e da alcuni Comuni della Bergamasca (atto redatto davanti al notaio Santus Repertorio numero 18911) per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'ATO è stato sottoscritto l'1 agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

Il **servizio idrico integrato** (S.I.I.) riguarda, in particolare, l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.

La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito. La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.

Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art. 2361 Cod.Civ. e nel rispetto dello statuto societario, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte più importante dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla Società.

Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

Il 1° gennaio 2007 inizia ufficialmente l'attività di gestione del ciclo idrico.

Nel 2008 i consigli comunali dei Comuni soci di UNIACQUE Spa provvedono all'approvazione del nuovo Statuto.

Il 31 ottobre 2008 l'assemblea dei soci HA approvato in via definitiva il nuovo Statuto e nominato l'organismo societario denominato Comitato di indirizzo strategico e di controllo composto da 10 sindaci e dal Presidente della Provincia di Bergamo o rappresentanti da loro delegati.

Il Comune di Ponte San Pietro possiede n. 19.176 azioni ordinarie, pari allo 0,94% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo pari ad € 19.176,00.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 27/11/2006 il Comune di Ponte San Pietro aderiva alla Società, senza affidamento di alcun servizio;

Ad oggi il servizio idrico viene gestito da HIDROGEST S.p.A., Società controllata da UNICA SERVIZI S.p.A., partecipata direttamente dal Comune di Ponte San Pietro, eccezion fatta per la rete fognaria interna che viene gestita in economia.

L'articolo 149 bis del D. Lgs 152/2006 ribadisce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) in favore di un unico soggetto affidatario per l'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.). L'art. 153 dello stesso D. Lgs 152/2006 dedicato alle "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato" al comma 1 chiarisce che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. La mancata ottemperanza comporta responsabilità erariale e l'intervento sostitutivo della Regione. L'affidatario della gestione del S.I.I. per conto dell'A.T.O. della Provincia di Bergamo è Uniacque Spa e quindi è necessario procedere in tal senso.

Va rilevato che tuttora in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. (attuale gestore del S.I.I. per il territorio di Ponte San Pietro eccezion fatta per la rete fognaria interna) e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società Hidrogest Spa ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato.

Ogni decisione in merito a tale aspetto va quindi assunta in conformità alle disposizioni di legge in materia ovviando alle previste sanzioni e responsabilità formulando richiesta di urgente aggiornamento del contenzioso in atto e di approfondimenti da parte di ATO e di Regione Lombardia in merito;

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si osserva quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Si richiamano le sopra esposte disposizioni di legge, il contenzioso in atto e la necessità degli approfondimenti e determinazioni da parte di ATO e di Regione Lombardia in merito;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 331 (di cui 4 dirigenti) superiore a quello degli amministratori pari a 9 (6 componenti del CdA e 3 del collegio sindacale);

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Si richiamano le evidenze di cui al punto a);

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Si richiamano le evidenze di cui al punto a);

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: La riduzione dei costi di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di una relazione in merito ai possibili tagli in merito;

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo alle dismissioni. Si precisa che al momento, il Comune di Ponte San Pietro non sostiene costi diretti relativi alla Società.

4.6 HIDROGEST S.P.A.

4.6.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 02.10.2003

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03071180164

NUMERO REA: BG - 346940

INIZIO ATTIVITA': 02.10.2003

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2051

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE:

Cod. ATECORI 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Hidrogest (società indirettamente partecipata dal Comune di Ponte San Pietro tramite UNICA SERVIZI SPA) gestisce parte del ciclo integrato dell'acqua e precisamente il servizio acquedotto e depurazione poiché la rete fognaria interna è gestita in economia;

CAPITALE SOCIALE: Euro 29.223.448,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Hidrogest Spa è una società interamente pubblica i cui soci sono: Amministrazione provinciale di Bergamo (quota 12,9774%), Unica Servizi Spa (quota del 68,0331) oltre ad 8 Comuni della Provincia di Bergamo che complessivamente detengono le restanti quote pari al 18,9895% del capitale sociale.

NUMERO DI SOCIETA' CONTROLLATE: 0

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione indiretta in Hidrogest tramite la Holding unica Servizi Spa che detiene il 68,033% del capitale di Hidrogest Spa;

NUMERO AMMINISTRATORI

Consiglio di Amministrazione: 5

Collegio Sindacale: 3

NUMERO DIRETTORI: 2

NUMERO DIPENDENTI: 47 (35 assegnati al servizio tecnico e 12 al servizio amministrativo)

COMPENSI del CdA:

- Presidente 38.696,40 €
- Vicepresidente 43.156,80 €
- Ai 3 consiglieri di amministrazione: 16.200,00 € complessivi annui

COMPENSI del Collegio Sindacale: 63.000,00 Euro di cui:

- Presidente 16.105,78 €
- Ai 2 componenti effettivi: 10.737,19 € complessivi annui.

Detti costi sono già stati

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
26.166,00 Euro	46.466,00 Euro	37.396,00 Euro

Fatturato		
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
60.018.940,00 Euro	66.046.395,00 Euro	95.140.020,00 Euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	71.942.791	71.921.258	71.621.117
Attivo circolante	12.125.456	11.801.806	13.144.897
Ratei e risconti	45.897	36.106	36.044
Totale attivo	84.114.144	83.759.170	84.802.058

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Patrimonio netto	45.389.939	45.425.642	45.453.631
Fondi per rischi ed oneri	647.093	620.007	620.460
Trattamento di fine rapporto	1.207.009	1.275.694	1.211.084
Debiti	33.625.485	33.123.734	34.291.258
Ratei e risconti	3.244.618	3.314.093	3.225.625
Totale passivo	84.114.144	83.759.170	84.502.058

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	14.537.257	14.249.860	14.240.401
Costi di produzione	-13.263.630	- 13.712.809	- 13.712.809
Differenza	1.198.465	537.051	9665.035
Proventi e oneri finanziari	- 1.029.383	- 808.292	- 732.146
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed altri oneri straordinari	5.791	435.449	- 7.819
Risultato prima delle imposte	250.035	164.208	226.070
Imposte	- 223.869	- 117.742	- 188.674
Risultato d'esercizio	26.166	46.466	37.396

4.6.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Hidrogest S.P.A. è una Società partecipata da Unica Servizi Spa al 68,033%, dalla Provincia al 12,977% e da altri 8 Comuni per la residua quota del 18,99%.

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa indirettamente tramite Unica Spa.

La Società Hidrogest Spa a sua volta detiene la partecipazioni diretta in Unica Servizi S.p.A. con la quota dello 0,246% del capitale sociale della stessa Società.

4.6.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 10/05/1999 il Comune ha sottoscritto la convenzione per la concessione alla Ponte Servizi S.r.l. dei servizi acquedotto e metanodotto. Per quanto riguarda l'acquedotto va precisato che il servizio venne affidato per tutto il territorio comunale ad eccezione della frazione di Locate laddove il servizio veniva svolto dal consorzio acquedotto tra i Comuni di Bonate Sotto, Presezzo e Locate di Ponte San Pietro. Detto Consorzio è stato sciolto nel 2002 (cfr delibera CC n. 101 – 2000) e la gestione è stata conferita prima al Consorzio/azienda Acquedotto dell'Isola di Ponte San Pietro poi trasformato in Hidrogest S.p.A.

Con successiva delibera n. 52 del 27.11.2006 avente ad oggetto "Adeguamento disciplina in materia di gestione servizi pubblici locali affidati alla hidrogest SPA – Adeguamento Statuto, approvazione contratto di servizio quadro, adeguamento della convenzione" il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione per la gestione dei servizi pubblici direttamente affidati ad Hidrogest, la bozza di Statuto ed il contratto di servizio quadro. Con la stessa delibera è stato altresì

- Confermato l'affidamento diretto ad Hidrogest Spa dei servizi in essere alla data di approvazione della delibera ossia (acquedotto frazione di Locate e servizio di depurazione per l'intero territorio comunale).
- Disposta la sospensione dell'affidamento diretto di ulteriori servizi pubblici locali alla Hidrogest spa fino alla approvazione della nuova regolamentazione in materia.
- Incaricata la Giunta Comunale della elaborazione delle proposte di atti necessari all'adeguamento alle vigenti disposizioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, alla nuova normativa in materia di modalità di affidamento di servizi pubblici locali anche mediante la costituzione di nuove società, la scissione di rami di azienda di società esistenti, la costituzione di nuove modalità di gestione dei servizi.

Con deliberazione Consiliare n. 53/2006 il Comune di Ponte San Pietro ha aderito all'A.T.O. della Provincia di Bergamo attraverso l'acquisizione di azioni dalla Provincia

Nel 2006 con deliberazione n. 56 del 29 dicembre è stata risolta la convenzione con Ponte Servizi Srl relativa alla gestione del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua e contestualmente è stata concessa ad Hidrogest, con decorrenza 1° gennaio 2007, la gestione del medesimo servizio, con esclusione della frazione di Locate già gestita dalla stessa società.

A seguire, il 17 luglio 2007, con delibera n. 29 il Consiglio Comunale in base alle disposizioni dell'art. 113 del T.U.E.L. (D. Lgs 267/20009) ha conferito alla Hidrogest Spa anche la proprietà delle reti dell'acquedotto di Ponte San Pietro sulla base delle perizie redatte dai periti incaricati rispettivamente per la determinazione del valore complessivo della rete pari ad Euro 2.139.717,72 e della società Hidrogest S.p.A. determinato in Euro 55.792,397 (valore di ogni singola azione pari a euro 2,13).

Il conferimento in Hidrogest S.p.A. delle le reti e gli impianti puntualmente individuati dalla relazione di Stima del dott. Cocco Pierluigi è avvenuto con un corrispettivo di n°1.004.562 azioni della medesima società del valore nominale di euro 1.

In base ai suddetti atti quindi, dal 2007, Hidrogest risulta proprietaria delle reti e gestore di tutto l'acquedotto di Ponte San Pietro.

Il 30 giugno 2008 con deliberazione Consigliare n. 32 il Comune di Ponte San Pietro aderisce alla nuova Società denominata "Unica Servizi S.p.A." mediante conferimento, nel capitale della Società, della quota azionaria detenute in Hidrogest S.p.A. costituito da n. 2.397.502 azioni con la precisazione che *"l'individuazione delle azioni che verranno assegnate quale corrispettivo del conferimento delle quote di capitale della società Hidrogest s.p.a. avverrà a seguito della esatta definizione dei soci di Hidrogest s.p.a. e di Linea Servizi s.r.l. che avranno conferito le proprie quote in Unica Servizi s.p.a."*

Nel 2008 con deliberazione Consigliare n. 59 del 30.09.2008 è stata approvata la Convenzione e lo Statuto per la costituzione dell'autorità d'ambito in forma di consorzio ex art. 31 del D. Lgs 267/2000, con richiesta di garantire la rappresentanza del territorio dell'Isola nel consiglio di amministrazione del Consorzio.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 11/12/2010 avente ad oggetto: *"Approvazione del conferimento delle attività gestionali relative al servizio idrico da parte di Hidrogest Spa ad una nuova società denominata Hidrogest gestione Spa a capitale misto pubblico e privato in attuazione dell'art. 23 bis, comma 8, della Legge 133/2008"*, in merito ad Hidrogest è stato deciso:

- di condividere l'Operazione, descritta nelle premesse, che costituiscono parte integrante sostanziale della presente deliberazione unitamente agli Allegati, finalizzata a dare attuazione al disposto contenuto nel comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 15 del decreto legge n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, e costituita:
 - a) dalla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato di proprietà di Hidrogest rispetto alla gestione del servizio, da attuarsi mediante "conferimento" del ramo di azienda di Hidrogest rappresentato dalla gestione del servizio nel capitale sociale di una società di nuova costituzione denominata "Hidrogest Gestione S.p.A.";
 - b) dal mantenimento di Hidrogest quale società meramente proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A.";
 - c) dalla privatizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, della società Hidrogest Gestione SpA, con le modalità e le procedure di cui alla predetta disposizione e dalla attribuzione al Partner privato aggiudicatario della Gara di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- di assentire conseguentemente che la forma di gestione del servizio idrico sia attuato secondo il modulo della società mista a partecipazione pubblica e privata, rappresentata da Hidrogest Gestione S.p.A., ai sensi del combinato disposto del comma 8, lettera a), e del comma 2, lettera b), del citato articolo 23-bis;
- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda a costituire una nuova Società denominata Hidrogest Gestione mediante conferimento del ramo di azienda del servizio idrico integrato, rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio e che il Partner, sulla base dell'art. 15 della legge 166/2009, provvederà ad acquistare la propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, contestualmente alla sua costituzione, esclusivamente in denaro;
- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché il Socio Privato Imprenditore aggiudicatario della Gara si obblighi alla realizzazione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come descritti nelle "Linee guida degli interventi e del Piano tariffario", allegato sub "B" alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale, contenente i principi e i criteri direttivi per la determinazione: a) della tariffa del servizio; b) dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) delle principali dotazioni, impianti e strutture da realizzare; d) dei rapporti, gestionali e economici, fra Hidrogest e Hidrogest gestione che, successivamente, quest'ultima, si dovrà impegnare a realizzarlo nelle modalità previste;

- di dare indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda ad indire la Gara finalizzata alla selezione di uno o più Soci Privati Imprenditori a cui attribuire la partecipazione del 40% nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che sia indetta da Hidrogest secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione da parte dei concorrenti di una Offerta, composta almeno da: A) un'offerta tecnica e gestionale contenente proposte migliorative rispetto al Piano di Impresa che sarà allegato alla gara ("Offerta Tecnica"); B) un'offerta economica contenente a) l'obbligo di sottoscrizione e contestuale versamento in denaro del valore della partecipazione del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione; b) l'eventuale pagamento e versamento del Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per la realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio, compresa l'attività di manutenzione ("Offerta Economica");
- di condividere appieno i contenuti del "Contratto di Investimento", allegato sub "D" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di condividere appieno i contenuti dello "Statuto" di Hidrogest Gestione, allegato sub "E" alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare che Hidrogest Gestione inizi la gestione del servizio idrico a decorrere dalla data del primo gennaio 2012, sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni e del "Contratto di Servizio Integrativo", riportante il riallineamento delle scadenze degli affidamenti in essere, alla durata della Società Hidrogest Gestione;
- di condividere appieno che Hidrogest dovrà mettere a disposizione di Hidrogest Gestione i beni di sua proprietà afferenti il servizio;
- di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di Hidrogest affinché provveda alla stesura ed alla stipula di "Patti parasociali" disciplinanti i rapporti fra Hidrogest Gestione e il Partner Privato, che mirino e risultino necessari e/o opportuni al fine dell'ottenimento di quanto previsto dal contratto di investimento e dallo Statuto della stessa Società al fine di attuare l'operazione;
- di dare mandato ai competenti organi di Hidrogest Spa affinché provvedano ad apportare al Contratto di Investimento e allo Statuto, rispettivamente allegati sub "D" ed "E" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, tutte quelle modifiche e/o integrazioni di natura non essenziale che risultino necessarie o anche soltanto opportune al fine di attuare l'Operazione, anche in conseguenza di eventuali proposte migliorative presentate dai concorrenti in sede di Gara;

Con delibera n. 26 del 18.06.2009 avente ad oggetto "Autorizzazione del Consiglio Comunale al mantenimento delle attuali partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244", il Consiglio Comunale ha deliberato di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie in Unica S.p.a., vista la sussistenza dei requisiti a tal fine posti dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/07. Conseguentemente è confermata la partecipazione indiretta in Hidrogest S.p.A. essendo controllata da Unica S.p.A.;

Infine con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 04/06/2014 sono state approvate modifiche allo Statuto per adeguare, alle vigenti normative, le previsioni in materia di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi della Società;

Sulla base di tali atti, ad oggi i servizi relativi al ciclo integrato dell'acqua per il territorio comunale di Ponte San Pietro vengono svolti come segue:

- Il servizio acquedotto e depurazione è affidato ad Hidrogest, altra società partecipata dal Comune tramite Unica Servizi S.P.A.;
- La rete fognaria interna è gestita in economia

4.6.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

La Società, a totale partecipazione pubblica, nasce nell'ottobre del 2003 ed eroga il proprio servizio a **30 comuni** dell'Isola bergamasca e della Valle S. Martino, ricoprendo un ambito

territoriale che la stessa Società ritiene idoneo per la gestione – in regime di salvaguardia – del servizio idrico integrato.

Nell'anno 2007 viene costituita la **Società Holding Unica Servizi S.p.A.**: la stessa, formata da 27 comuni soci, detiene il 70,566 % del capitale sociale di Hidrogest.

Ad oggi HIDROGEST S.p.A., gestisce parte del ciclo integrato dell'acqua sul territorio di Ponte San Pietro. Nello specifico gestisce la rete di captazione e distribuzione dell'acqua nonché la depurazione mentre la rete fognaria interna è gestita in economia dal Comune.

L'articolo 149 bis del D. Lgs 152/2006 ribadisce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) in favore di un unico soggetto affidatario per l'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.). L'art. 153 dello stesso D. Lgs 152/2006 dedicato alle "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato" al comma 1 chiarisce che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. La mancata ottemperanza comporta responsabilità erariale e l'intervento sostitutivo della Regione. **L'affidatario della gestione del S.I.I. per conto dell'A.T.O. della Provincia di Bergamo è Uniacque Spa e quindi è necessario procedere in tal senso.**

Va rilevato che tuttora in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. (attuale gestore del S.I.I. per il territorio di Ponte San Pietro eccezion fatta per la rete fognaria interna) e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società Hidrogest Spa ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato.

Ogni decisione in merito a tale aspetto va quindi assunta in conformità alle disposizioni di legge in materia ovviando alle previste sanzioni e responsabilità formulando richiesta di urgente aggiornamento del contenzioso in atto e di approfondimenti da parte di ATO e di Regione Lombardia in merito;

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si osserva quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Si richiamano le sopra esposte disposizioni di legge, il contenzioso in atto e la necessità degli approfondimenti e determinazioni da parte di ATO e di Regione Lombardia in merito;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 331 (di cui 4 dirigenti) superiore a quello degli amministratori pari a 9 (6 componenti del CdA e 3 del collegio sindacale);

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Si richiamano le evidenze di cui al punto a);

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Si richiamano le evidenze di cui al punto a);

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: La riduzione dei costi di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di una relazione in merito ai possibili tagli in merito, considerando anche i costi del contenzioso in essere;

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo al predetto procedimento. Eventuali contenimenti dei costi devono essere individuati dall'Assemblea dei Soci. Il Comune di Ponte San Pietro riceve dalla società Hidrogest spa l'importo relativo al canone di fognatura, per l'anno 2015 è iscritto in bilancio per euro 76.000,00. Si precisa che al momento, il Comune di Ponte San Pietro non sostiene costi diretti relativi alla Società.

4.7 LINEA SERVIZI S.R.L.

4.7.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII° (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 30/07/1997

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 02561600160

NUMERO REA: BG - 304717

INIZIO ATTIVITA': 30/07/1997

DURATA: SINO AL 30 giugno 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE: Cod. ATECORI 43.39.01 – 35.22 – 49.41 – 43.22.01 – 43.22.02 – 43.22.02 – 35.3 – 41.02 – 42.11 – 42.21 – 43.12 – 81.29.91 – 43.21.01 – 43.29.09. In sintesi: gestione e manutenzione cimiteri – servizio gestione calore conto terzi – gestione e manutenzione strade, compreso impianti tecnologici e sgombero neve – progettazione, gestione e manutenzione immobili – gestione servizio distribuzione gas metano – autotrasporto conto terzi per raccolta rifiuti – impianti di riscaldamento e climatizzazione – impianti idrosanitari interni agli edifici – impianto trasporto gas – impianti antincendio – produzione, trasformazione, trasporto distribuzione ed utilizzazione energia elettrica, impianti contro le scariche atmosferiche, impianti per automazione porte cancelli e barriere .

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Ad oggi il Comune di Ponte San Pietro, a Linea Servizi Srl, ha affidato i seguenti servizi:

- Contratto di servizio rep. 2328 del 1° agosto 2011 denominato "Global Service): gestione e manutenzione cimiteri comunali – gestione e manutenzione strade – gestione e manutenzione immobili comunali – servizio energia. - Scadenza 31.12.2015.

- Contratto di servizio rep. 2371 del 14.09.2012: gestione parcheggi comunali a pagamento siti in Piazza San Pietro e Paolo, Piazza Libert , via Forlani e via Monte Grappa. – Scadenza 14 settembre 2018.

CAPITALE SOCIALE: Euro 360.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Linea Servizi Srl   una societ  interamente pubblica i cui soci sono: Unica Servizi Spa (quota del 82,3333%), Ponte Servizi Srl in liquidazione (quota del 13,33%), Comune di Sotto il Monte (quota del 4,3333%).

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: La societ    partecipata per l' 82,33% da Unica Servizi Spa, per il 13,33% da Ponte Servizi Srl e per il 4,33% dal Comune di Sotto il Monte. Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione indiretta tramite Ponte Servizi Srl ed Unica Servizi Srl. La partecipazione complessiva   del 21,88 % di cui il 13,33% tramite Ponte Servizi (societ  partecipata al 100% dal Comune di Ponte San Pietro) e l' 8,554% tramite Unica Servizi Spa (Societ  partecipata al 10,39% dal Comune di Ponte San Pietro);

NUMERO AMMINISTRATORI: 3

NUMERO DIRETTORI: 1

NUMERO DIPENDENTI: 19

Il compenso per il Consiglio di Amministrazione (come stabilito dall' Assemblea dei Soci del 07.05.1999)   di  . 12.000,00 annui complessivi ( . 12.911,42 al Presidente,  . 7.746,85 ad ogni Consigliere).

Mentre per il Collegio Sindacale, composto da 3 membri (Presidente + 2 consiglieri) il cui compenso varia in base alle presenze, rimborsi spese, fatturati ecc.... .

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
1.026.744	130.639	193.232

Fatturato		
30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
4.164.352	4.539.753	5.205.671

Stato Patrimoniale			
Attivo	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.022.791	1.518.218	2.063.943
Attivo circolante	4.241.150	4.213.953	4.171.674
Ratei e risconti	29.348	15.182	17.161
Totale attivo	5.293.289	5.747.353	6.252.778

Passivo	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Patrimonio netto	2.325.352	2.305.990	2.499.224
Fondi per rischi ed oneri	227.446	227.446	46.481
Trattamento di fine rapporto	387.405	110.896	111.645
Debiti	2.018.775	2.960.065	3.430.372
Ratei e risconti	334.311	142.956	165.056
Totale passivo	5.293.289	5.747.353	6.252.778

Conto economico			
	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Valore della produzione	4.164.352	4.539.753	5.205.671
Costi di produzione	4.300.456	4.448.060	5.176.759
Differenza	- 136.104	91.693	28.912
Proventi e oneri finanziari	- 12.842	94.020	160.484
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed altri oneri straordinari	1.202.601	- 4.839	26.304
Risultato prima delle imposte	1.053.655	180.874	215.700
Imposte	26.911	50.235	22.468
Risultato d'esercizio	1.026.744	130.639	193.232

4.7.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Linea Servizi Srl è una Società partecipata dal Comune di Sotto il Monte (4,33%) , da Unica Servizi Spa (82,33%) e da Ponte Servizi Srl in liquidazione (13,33%) .

La Società detiene partecipazioni nelle seguenti società: Anita Srl – G.Eco Srl e SABB Spa

4.7.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

La partecipazione del Comune di Ponte San Pietro in Linea Servizi trae origine dalla approvazione del piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl con il quale il Consiglio Comunale ha deciso:

Con delibera CC n. 34 del 31.07.2009 :

1. Di approvare il piano di riorganizzazione (allegato A) della Ponte Servizi Srl, con la presa d'atto dei valori peritali (allegato B) alla base delle operazioni di conferimento, previste dal predetto piano;
2. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl a sottoscrivere l'aumento di capitale riservato di Linea Servizi Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda di Ponte Servizi Srl inerente la

- gestione dei servizi pubblici e strumentali, ivi compreso il conferimento della quota del 52% del capitale sociale di ATG Srl;
3. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, il successivo conferimento delle attività di distribuzione del gas naturale di Ponte San Pietro in Unigas distribuzione Srl, a fronte di aumento di capitale riservato alla stessa Linea Servizi Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
 4. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, la vendita/conferimento della quota di ATG Srl ad Unigas distribuzione Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
 5. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl e, di conseguenza, Linea Servizi Srl, a condividere ed approvare il piano di riassetto (allegato C) di Unigas distribuzione Srl e Blue Meta Spa, con particolare riguardo:
 - al già avvenuto aumento di capitale riservato al conferimento delle azioni Blue Meta Spa,
 - all'aumento di capitale riservato al partner industriale strategico,
 - allo svolgimento della procedura di gara per la selezione del predetto partner industriale,
 - al conferimento/fusione/vendita di ATG Srl nella società di vendita del selezionato partner industriale di Unigas distribuzione Srl,
 - all'adozione delle modifiche statutarie di Unigas distribuzione Srl preordinate all'intera operazione,
 - alla costituzione di una *holding* pubblica, a cui trasferire la quota di maggioranza assoluta del capitale di Unigas distribuzione Srl, unitamente agli altri Enti locali soci,

Con delibera CC n. 54 del 17.12.2009 :

1. Di apportare parziali modifiche ed integrazioni al piano di riorganizzazione di Ponte Servizi S.r.l. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2009, con contestuale conferma della deliberazione medesima per quanto non modificato.
2. Di autorizzare conseguentemente Ponte Servizi S.r.l. a cedere direttamente il ramo di azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas distribuzione S.r.l., evitando di attendere la conclusione del piano di riassetto della stessa Unigas distribuzione S.r.l. così come previsto nella D.C.C. n.34/09.
3. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. a conferire in Linea Servizi S.r.l. il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, nonché il ramo d'azienda relativo agli altri servizi di Ponte Servizi S.r.l..
4. Di autorizzare Linea Servizi S.r.l. a conferire tutto o parte del credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l., così come derivato dal conferimento operato da Ponte Servizi S.r.l., per l'acquisizione di partecipazione in Anita S.r.l..
5. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. ad alienare, con separata e successiva operazione, la propria quota di ATG S.R.L.

A seguito di tale riorganizzazione, con due specifici contratti il Comune di Ponte San Pietro ha affidato a Linea Servizi, la gestione dei seguenti servizi:

- Contratto di servizio rep. 2328 del 1° agosto 2011 denominato "Global Service): gestione e manutenzione cimiteri comunali – gestione e manutenzione strade – gestione e manutenzione immobili comunali – servizio energia. - Scadenza 31.12.2015.
- Contratto di servizio rep. 2371 del 14.09.2012: gestione parcheggi comunali a pagamento siti in Piazza San Pietro e Paolo, Piazza Libertà, via Forlani e via Monte Grappa. – Scadenza 14 settembre 2018.

Successivamente lungo il percorso di riorganizzazione delle società, avviato nel 2008, con delibera del Consiglio Comunale n° 5 in data 22.03.2011 avente ad oggetto "Autorizzazione avvio procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il servizio pubblico di igiene ambientale a capitale misto pubblico-privato, ai sensi dell'art. 23bis, comma 8 della legge 133/2008", tra le altre cose ha deciso:

1. di approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, ex art. 23 bis, comma 2 lett.b) D.L. n.

- 112/2008, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dalla citata disposizione normativa;
2. di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società Linea Servizi srl, nella newco srl, in quanto soggetto deputato a produrre servizi di interesse generale in conformità alla vigente normativa;
 3. di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società UNICA SERVIZI SPA al solo scopo di svolgere servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci, con esclusione, pertanto, della gestione diretta di servizi pubblici locali e di ogni sovrapposizione con l'oggetto sociale della newco;

Da questi atti e dai relativi contratti all'uopo sottoscritti, deriva l'attuale partecipazione indiretta di 1° livello del Comune di Ponte San Pietro in Linea Servizi Srl ed indiretta di 2° livello in altre società: Anita Srl, Unigas Distribuzione Srl, G.Eco Srl, SABB Spa.

4.7.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

Linea Servizi Srl, operante con il modulo dell'in house providing, svolge i servizi di manutenzione del patrimonio (immobili comunali, strade, cimiteri e servizio gestione calore) oltre che di gestione dei parcheggi a pagamento.

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si osserva quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: Linea Servizi risulta attualmente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali poiché frutto del piano di riorganizzazione in atto dal 2008. La stessa risulta partecipata dal Comune ed indirettamente consente la partecipazione del Comune ad altre società (G.Eco SRL ed Anita Srl). Al momento garantisce lo svolgimento delle funzioni connesse con l'affidamento dei servizi oggetto dei contratti sopra citati.

Al momento, sia per le attività svolte direttamente dalla Società che per le partecipazioni in altre società che svolgono servizi per il territorio di Ponte San Pietro (Es. G.Eco Srl che svolge e svolgerà sino al 2025 il servizio di igiene urbana), non è ipotizzabile eliminare la partecipazione indiretta del Comune.

Ciò tenuto conto che la società ora in esame svolge, tra gli altri, il servizio di gestione ed efficientamento energetico per conto del Comune (servizio energia), il quale è certamente da considerare espressione di una funzione istituzionale del Comune stesso.

Infatti, il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, attuativo della direttiva comunitaria 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ha previsto, agli art. 12 e segg., per quanto riguarda il settore pubblico, l'obbligo, da parte della pubblica amministrazione, di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia pubblica; il d.l. 7 maggio 2012, n. 52, conv. in legge 6 luglio 2012, n. 94, ha prescritto, all'art. 14, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di tale norma, misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia ed all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso i contratti "di servizio energia" e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico-privato; la "riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica" è indicata quale una delle misure utili a raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti anche dal "Piano per una Lombardia sostenibile", approvato con d.g.r. VIII/11420/2010.

Si prospetta la necessità di approfondimenti stante la contestuale gestione di servizi strumentali e pubblici locali:

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 19 e quindi superiore a quello dei componenti del CdA pari a 3;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Il Comune di Ponte San Pietro non detiene altre partecipazioni in società che svolgono direttamente e operativamente attività analoghe o simili a quella attualmente svolta direttamente da Linea Servizi Srl.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Il Comune non detiene partecipazioni in società che attualmente svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da Enti pubblici strumentali. Linea Servizi Srl peraltro è frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, avviata con il piano di riorganizzazione di Ponte Servizi Srl che prevedeva la messa in liquidazione di quest'ultima e l'acquisto di partecipazioni in Linea Servizi, in Unigas distribuzione Srl, in Anita Srl e la cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi di igiene ambientale in G.Eco Srl.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: I costi di funzionamento e l'organizzazione della Società sono il frutto di operazioni, programmi e strategie, così come i vigenti compensi agli amministratori definite dall'Assemblea dei soci.

La riduzione dei costi di funzionamento verrà in ogni caso posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di una relazione in merito ai possibili tagli.

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo al predetto procedimento. Il Comune di Ponte San Pietro ha affidato alla Linea Servizi srl l'attività di global service per circa 562.000,00 iva compresa oltre ad altri interventi di manutenzione straordinaria definiti in corso d'anno. Eventuali contenimenti dei costi devono essere individuati dall'Assemblea dei Soci.

4.8 G. ECO S.R.L.

4.8.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: Viale Cesare Battisti, 8 – 24047 Treviglio (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 31/08/2011

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03772140160

NUMERO REA: BG - 407135

INIZIO ATTIVITA': 10 ottobre 2011

DURATA: 23 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE – OGGETTO ATTIVITA': Cod. ATECORI 38.11 - gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente. La società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore ed in generale delle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti). Il contratto prevede altresì l'incarico per la realizzazione del nuovo centro di raccolta di Ponte San Pietro da realizzarsi in via Marconi sulla base del progetto approvato dal Consiglio Comunale con delibera in data 20 maggio 2015.

CAPITALE SOCIALE: Euro 500.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': trattasi di una società mista pubblica-privata nella quale il socio privato di minoranza è stato individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica. I soci sono:

- SABB SPA - Cod. Fisc. 02209730163 - (partecipazione del 25,086 %)
- SE.T.CO Srl - Cod. Fisc. 02541480162 - (partecipazione del 20,460 %)
- LINEA SERVIZI Srl - Cod. Fisc. 02561600160 - (partecipazione del 14,454 %)
- APRICA Spa (Socio Privato) - Cod. Fisc. 00802250175 - (partecipazione del 40,00 %)

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene due partecipazioni indirette in G.ECO SRL: partecipazione indiretta di 2° livello tramite Linea Servizi che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO Srl e partecipazione di 3° livello tramite SABB S.p.A. che detiene il 25,09% del capitale di G.Eco Srl;

NUMERO AMMINISTRATORI: 5

NUMERO DIRETTORI: 2

NUMERO DIPENDENTI: 127

La struttura organizzativa, nelle sue funzioni apicali, è così costituita: da un Direttore Generale, da un direttore per l'amministrazione e le risorse umane e da un direttore tecnico.

Nell'Assemblea di G.Eco Srl tenutasi in data 06.11.2013, gli azionisti hanno deliberato i seguenti compensi per gli amministratori:

- Per il Presidente e per l'Amministratore delegato: Euro 23.058 annui lordi;
- Per gli altri componenti del CdA: Euro 19.764,00 annui lordi

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
- 10.171	45.389	299.602

Fatturato		
2011	30.06.2012	30.06.2013
0	18.731.094	20.546.566

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	5.484	1.325.674	1.750.013
Attivo circolante	113.974	7.583.804	10.346.962
Ratei e risconti	47.105	57.914	68.768
Totale attivo	166.563	8.967.392	12.165.143

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Patrimonio netto	139.830	832.219	4.331.820
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	278	1.020.656	994.332
Debiti	20.665	6.930.308	6.672.911
Ratei e risconti	5.790	184.209	166.680
Totale passivo	166.563	8.967.392	12.165.743

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	0	18.874.563	20.647.959
Costi di produzione	15.606	18.393.621	20.118.599
Differenza	- 15.606	480.941	529.360
Proventi e oneri finanziari	116	- 98.136	48.561
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed altri oneri straordinari	0	1.165	0
Risultato prima delle imposte	- 15.772	383.970	480.799
Imposte	5.551	-338.581	- 181.197
Risultato d'esercizio	- 10.171	45.389	299.602

4.8.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

G. Eco Srl, costituita in data 31.08.2012 dalle società: SAAB SPA di Treviglio, SE.T.CO Srl di Clusone e Linea Servizi Srl di Carvico, mediante conferimento dei rispettivi rami d'azienda inerenti la gestione ambientale, si è trasformata in società mista a capitale pubblico – privato, a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del socio privato, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.P.A. – Gruppo A2A.

In data 14 maggio 2013, con Assemblea straordinaria, G. Eco Srl ha provveduto all'aumento di capitale sociale a favore del Socio privato APRICA S.P.A., ad adottare il nuovo Statuto sociale e a nominare le nuove cariche sociali.

Oggi quindi i soci e titolari di diritti su quote e azioni della società sono:

- SABB SPA - Cod. Fisc. 02209730163 - (partecipazione del 25,086 %)
- SE.T.CO Srl - Cod. Fisc. 02541480162 - (partecipazione del 20,460 %)
- LINEA SERVIZI Srl - Cod. Fisc. 02561600160 - (partecipazione del 14,454 %)
- APRICA Spa - Cod. Fisc. 00802250175 - (partecipazione del 40,00 %)

La Società non detiene partecipazioni in altre società.

4.8.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

La partecipazione del Comune di Ponte San Pietro all'operazione che ha portato alla costituzione di G. Eco Srl trae origine dalla approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22/03/2011 avente ad oggetto: "Autorizzazione avvio procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il servizio pubblico di igiene ambientale a capitale misto pubblico-privato, ai sensi dell'art. 23bis, comma 8 della legge 133/2008", con la quale è stato deciso:

1. di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, ex art. 23 bis, comma 2 lett.b) D.L. n. 112/2008, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dalla citata disposizione normativa;
3. di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società Linea Servizi srl, nella newco srl, in quanto soggetto deputato a produrre servizi di interesse generale in conformità alla vigente normativa;
4. di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società UNICA SERVIZI SPA al solo scopo di svolgere servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci, con esclusione, pertanto, della gestione diretta di servizi pubblici locali e di ogni sovrapposizione con l'oggetto sociale della newco;

Successivamente l'operazione si è concretizzata come citato al precedente punto 4.5.2 e gli ulteriori atti e provvedimenti assunti per l'affidamento del servizio di igiene ambientale a tale società sono:

Con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 2 novembre 2011 è stato approvato lo schema di piano operativo e lo schema di piano finanziario dei servizi di igiene urbana

nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una società mista pubblico – privata per la gestione del servizio di igiene ambientale;

Con deliberazione n. 158 del 17 settembre 2014, la Giunta Comunale, ad integrazione di quanto approvato con le precedenti deliberazioni CC 5/2011 e GC 152/2011, ha approvato i nuovi testi modificati ed aggiornati del contratto di servizio, del piano operativo specifico dei servizi e del piano economico specifico dei servizi relativi alla gestione del servizio di igiene ambientale;

In data 17 dicembre 2014 i rappresentanti del Comune di Ponte San Pietro e della G.ECO Srl hanno sottoscritto il contratto – rep. 2465 - per la gestione del servizio di igiene ambientale, con scadenza al 31.05.2025;

Il contratto scade nel 2025;

Allo stato attuale non è costituito l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "testo unico delle norme in materia ambientale.

Da questi atti e dai relativi contratti all'uopo sottoscritti, deriva l'attuale partecipazione indiretta in G. Eco Srl

4.8.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

L'operazione G.ECO Srl, è il risultato di una scelta strategica avviata dal 2008, passata attraverso il recesso da Ecoisola SPA (Società originariamente costituita per la gestione del ciclo dei rifiuti) e culminata con la costituzione di una società per la gestione del ciclo dei rifiuti, e la successiva trasformazione in società a capitale misto pubblico-privato con scelta del socio privato tramite procedura ad evidenza pubblica. Tale operazione è da ritenere in linea con i dettami della Legge 190/2014.

In particolare, all'articolo 1, comma 611, la predetta legge di stabilità per il 2015 impegna le amministrazioni pubbliche ad avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei principi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Ebbene, come si evidenzia dagli atti propedeutici alla costituzione della società, la stessa è stata costituita per effetto della cessione del ramo d'azienda da parte di tre società interamente controllate da una pluralità di Comuni della provincia di Bergamo (SABB SPA, SETCO SRL, LINEA SERVIZI SRL) nonché per effetto della selezione di un socio privato con gara pubblica.

Tenendo conto di ciò, si ritiene che la partecipazione è da considerare in linea con i principi normativi che regolano la partecipazione di enti a società strumentali poiché G.ECO SRL:

- rientra nelle partecipazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci, erogando un servizio pubblico di interesse generale conforme a quanto previsto anche dall'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007;
- conta più dipendenti che amministratori;
- è frutto di un'operazione, già compiuta, di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

- ha garantito i costi più competitivi sul mercato e ciò grazie all'espletamento di una gara pubblica c.d. a "doppio oggetto", ossia relativa non solo alla partecipazione sociale ma anche ai compiti operativi affidati al soggetto privato, con precipuo riferimento all'attività di smaltimento;

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si evidenzia quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: L'attività svolta da G.ECO SRL risulta oggi necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali essendo la società affidataria, nei termini di legge, del contratto di servizio di igiene urbana sino al 2025.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 127 oltre a due direttori e quindi superiore a quello degli amministratori pari a 5

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Il Comune di Ponte San Pietro nel processo di razionalizzazione delle società partecipate, ha già deliberato l'esercizio della facoltà di recesso da Ecoisola SPA, altra società partecipata dal Comune che svolge attività analoghe a G.ECO SRL. A tal fine si richiama quanto esposto al precedente paragrafo 4.1 relativo ad Ecoisola Spa.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: G.ECO Srl, così come descritto nella relazione tecnica è frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni che si è conclusa con la fusione di più società pubbliche;

In accordo con gli altri Comuni potrà essere verificato se esistono le condizioni per aggregare Ecoisola SPA con G.ECO SRL. (società che svolgono i medesimi servizi). Operazione peraltro già tentata in passato senza successo.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: La società garantisce già ora, ai soci, costi competitivi grazie all'espletamento di una gara a doppio oggetto, relativa sia alla partecipazione nel capitale sociale ma anche a compiti operativi affidati al soggetto privato, con particolare riferimento all'attività di smaltimento.

La riduzione dei costi di funzionamento verrà in ogni caso posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di una relazione in merito ai possibili tagli.

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017

Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione della Società G.eco e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo al predetto procedimento. Il Comune di Ponte San Pietro ha affidato l'attività di igiene urbana per circa 830.000,00 Eventuali contenimenti dei costi amministrativi e della struttura devono essere individuati dall'Assemblea dei Soci.

4.9 UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

4.9.1 Dati della Società

SEDE LEGALE: via Lombardia, 27 – 24027 Nembro (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 22.12.2003

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03083850168

NUMERO REA: BG - 348149

INIZIO ATTIVITA': 24.12.2003

DURATA: SINO AL 31.12.2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE - OGGETTO SOCIALE: Cod. ATECORI 35.22 – 35.21 -
Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

CAPITALE SOCIALE: Euro 3.700.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Unigas distribuzione Srl è una società mista pubblica - privata i cui soci sono: Anita Srl società interamente pubblica (quota del 51,1352%), Ascopiave Spa socio privato (quota del 48,8648%).

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione indiretta di 1° livello al capitale sociale di Unigas Distribuzione Srl tramite Anita Srl che detiene il 51,1352 del capitale di Unigas Distribuzione Srl:

NUMERO AMMINISTRATORI: 5 componenti del CDA

COLLEGIO SINDACALE: 5 (Presidente + 4 sindaci di cui 2 effettivi e 2 supplenti)

NUMERO DIPENDENTI: 48

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI:

- CDA: totale compensi 148.810,00 e di cui 50.500,00 € al Presidente ed il resto ripartito tra gli altri componenti
- Ai 3 componenti del Collegio sindacale: spetta un compenso complessivo annuo per l'intero Collegio pari a 55.133,00 €

Dati economici riferiti agli esercizi degli ultimi tre anni:

Risultato d'esercizio		
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1.456.184,00 Euro	1.519.162,00 Euro	1.683.505,00 Euro

Fatturato		
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
13.366.118,00 Euro	12.895.311,00 Euro	14.288.297,00 Euro

L'utile d'esercizio relativo al 2014 è pari a 1.683.505,00 € che, l'Assemblea tenutasi il 15 aprile 2015, ha deciso di destinare come segue: a) € 283.425,00 a riserva straordinaria – b) € 1.400.080,00 per la distribuzione di un dividendo tra i soci di € 0.3784 per quota. La somma spettante a Ponte San Pietro in relazione a tale riparto ammonta ad € 13.657,26, somma che è stata erogata tramite Anita Srl in qualità di: a) società partecipata direttamente dal Comune di Ponte San Pietro con la quota del 2,276% - b) società che detiene il 51,1352% di Unigas Distribuzione Srl.

4.9.2 Partecipazioni societarie detenute dalla Società;

Unigas Distribuzione Srl è partecipata indirettamente dal Comune di Ponte San Pietro tramite Anita Srl che detiene la quota del 51,535% di Unigas Distribuzione Srl. L'altra quota del 48,8648% appartiene ad Ascopiave

La Società non detiene partecipazioni in altre società.

4.9.3 Analisi della Partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007;

la partecipazione indiretta del Comune di Ponte San Pietro in Unigas Distribuzione Srl ha origine con l'approvazione del piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl approvato con le delibere di seguito specificate:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 31/07/2009 avente ad oggetto: "**Approvazione del piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl – Presa d'atto dei valori peritali per le operazioni di conferimento previste dal piano di riorganizzazione**", con la quale è stato deciso:

1. Di approvare il piano di riorganizzazione (allegato A) della Ponte Servizi Srl, con la presa d'atto dei valori peritali (allegato B) alla base delle operazioni di conferimento, previste dal predetto piano;
2. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl a sottoscrivere l'aumento di capitale riservato di Linea Servizi Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda di Ponte Servizi Srl inerente la gestione dei servizi pubblici e strumentali, ivi compreso il conferimento della quota del 52% del capitale sociale di ATG Srl;
3. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, il successivo conferimento delle attività di distribuzione del gas naturale di Ponte San Pietro in Unigas distribuzione Srl, a fronte di aumento di capitale riservato alla stessa Linea Servizi Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
4. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl ad approvare, nelle competenti sedi societarie di Linea Servizi Srl, la vendita/conferimento della quota di ATG Srl ad Unigas distribuzione Srl, sulla scorta del valore di perizia, approvato unitamente al piano di cui al precedente punto 1;
5. Di autorizzare la Ponte Servizi Srl e, di conseguenza, Linea Servizi Srl, a condividere ed approvare il piano di riassetto (allegato C) di Unigas distribuzione Srl e Blue Meta Spa, con particolare riguardo:
 - al già avvenuto aumento di capitale riservato al conferimento delle azioni Blue Meta Spa,
 - all'aumento di capitale riservato al partner industriale strategico,
 - allo svolgimento della procedura di gara per la selezione del predetto partner industriale,
 - al conferimento/fusione/vendita di ATG Srl nella società di vendita del selezionato partner industriale di Unigas distribuzione Srl,

- all'adozione delle modifiche statutarie di Unigas distribuzione Srl preordinate all'intera operazione,
- alla costituzione di una *holding* pubblica, a cui trasferire la quota di maggioranza assoluta del capitale di Unigas distribuzione Srl, unitamente agli altri Enti locali soci,

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 17/12/2009 avente ad oggetto: "Approvazione di parziali modifiche ed integrazioni al piano di riorganizzazione della Ponte Servizi Srl approvata con delibera consiglio comunale n. 34 del 31.07.2009 con contestuale conferma della delibera medesima per quanto non modificato", con la quale è stato deciso:

1. Di apportare parziali modifiche ed integrazioni al piano di riorganizzazione di Ponte Servizi S.r.l. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2009, con contestuale conferma della deliberazione medesima per quanto non modificato.
2. Di autorizzare conseguentemente Ponte Servizi S.r.l. a cedere direttamente il ramo di azienda inerente la distribuzione del gas ad Unigas distribuzione S.r.l., evitando di attendere la conclusione del piano di riassetto della stessa Unigas distribuzione S.r.l. così come previsto nella D.C.C. n.34/09.
3. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. a conferire in Linea Servizi S.r.l. il credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l. in forza della predetta cessione del ramo di azienda, nonché il ramo d'azienda relativo agli altri servizi di Ponte Servizi S.r.l..
4. Di autorizzare Linea Servizi S.r.l. a conferire tutto o parte del credito vantato nei confronti di Unigas distribuzione S.r.l., così come derivato dal conferimento operato da Ponte Servizi S.r.l., per l'acquisizione di partecipazione in Anita S.r.l..
5. Di autorizzare Ponte Servizi S.r.l. ad alienare, con separata e successiva operazione, la propria quota di ATG S.R.L.

In base alle quali Ponte San Pietro partecipa in Unigas Distribuzione tramite Linea Servizi.

Successivamente, nel 2014 con delibera CC n. 4, viene approvata l'operazione Anita Srl nell'ambito del processo di gestione della gara d'Ambito, ampiamente descritta nel capitolo riservato ad Anita Srl, al quale si rimanda per le relative valutazioni.

Ad oggi quindi Ponte San Pietro in virtù dei suddetti atti e programmi ha una duplice partecipazione indiretta in Unigas Distribuzione Srl: tramite ANITA S.r.l., e tramite Linea Servizi Srl;

4.9.4 Elementi di Valutazione per il Piano di Razionalizzazione

UNIGAS Distribuzione S.r.l. è uno dei principali operatori per la distribuzione del gas naturale nella provincia di Bergamo.

Obiettivo di UNIGAS Distribuzione S.r.l. è la creazione di valore in grado di soddisfare le attese dei soci: ciò viene realizzato assicurando la continuità del servizio di distribuzione in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità e garantendo lo sviluppo delle infrastrutture con l'incremento della domanda e l'evoluzione del mercato.

UNIGAS Distribuzione S.r.l. intende inoltre perseguire un modello di crescita sostenibile nel tempo, incentrato sullo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie puntando sul patrimonio di competenze delle proprie risorse umane e sulla loro continua valorizzazione

Prima della costituzione di Anita numerosi Comuni detenevano, direttamente o indirettamente, partecipazioni di minoranza in due imprese operanti nel settore della distribuzione e della commercializzazione del gas: UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. e BLUE META S.P.A.

Negli anni 2008 e 2009 sono state realizzate operazioni per cercare un partner privato strategico a cui cedere la totalità delle azioni Blue Meta S.p.A. e che entrasse come socio di minoranza nella Unigas Distribuzione S.r.l. e per costituire una società holding – avente come soci i Comuni – per una più efficiente, razionale ed unitaria gestione di partecipazioni, di controllo o di minoranza, in entità operanti nel settore dell'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Nel giugno 2009 i soci di Unigas Distribuzione S.r.l. e Blue Meta hanno ceduto il 50% delle rispettive partecipazioni in Blue Meta S.p.A. alla Unigas Distribuzione S.r.l.; hanno conferito il residuo 50% delle proprie partecipazioni in Blue Meta S.p.A. alla Unigas Distribuzione S.r.l. a fronte dell'aumento di capitale deliberato da quest'ultima, ricevendo "in cambio" quote di Unigas Distribuzione S.r.l..

Il 30 ottobre 2009 i titolari di quote di partecipazione nella Unigas Distribuzione S.r.l. hanno costituito Anita S.r.l. conferendo nella neo nata società le suddette partecipazioni. A tale data quindi il 100% del capitale della Unigas Distribuzione S.r.l. divenne per intero di proprietà della Anita S.r.l..

A seguito dell'espletamento della gara per la ricerca di un partner privato interessato ad entrare in Unigas Distribuzione S.r.l. e ad acquisire l'intero pacchetto azionario di Blue Meta S.p.A., Unigas Distribuzione S.r.l., il 13 gennaio 2011: 1) deliberò l'aumento di capitale riservato al Gruppo Ascopiave; - 2) cedette al Gruppo Ascopiave, verso il corrispettivo di Euro 23.788.448,77, il 100% delle azioni Blue Meta S.p.A..

per effetto della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un partner industriale privato di Unigas Distribuzione s.r.l., Anita s.r.l. detiene oggi una quota di partecipazione del 51,2% in Unigas Distribuzione s.r.l., mentre la restante quota appartiene alla società AscoPiave s.p.a.;

Sino al 2014 il Comune era proprietario di una parte delle reti e degli impianti costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, mentre la restante parte di tali beni apparteneva ed appartiene tuttora ad UNIGAS Distribuzione S.r.l. (tutte le parti d'impianto, ossia ampliamenti e migliorie che Unigas Distribuzione ha realizzato con proprie risorse dalla data di affidamento della gestione dell'impianto ad oggi).

La parte di impianto di proprietà comunale era comunque concessa in uso a Unigas Distribuzione s.r.l., in forza della convenzione per la gestione del servizio gas metano n. 1728 rep. del 08.09.1999 nonché della convenzione in data 20 settembre 2011 n. 2336 rep., ed il Comune, da tale concessione percepisce un canone annuo che nel 2014 ammontava ad Euro 116.938,88 oltre iva, determinato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della convenzione per la gestione del servizio gas metano n. 1728 rep. del 8 settembre 1999;

Ad oggi quindi la gestione in essere del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale si deve intendere organizzata ed esplicata congiuntamente a mezzo delle società Anita s.r.l., quale entità che svolge funzioni di indirizzo e controllo gestionale, e Unigas Distribuzione s.r.l., quale entità che svolge funzioni operative.

A seguito dell'emanazione dei dd.mm. 19 gennaio 2011, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011, n. 226 è stata data compiuta attuazione al disposto dell'art. 46-*bis* del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. in legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi sovracomunali, verrà espletata la gara per l'affidamento della nuova concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per l'ambito territoriale minimo cui il Comune appartiene, così come fanno obbligo l'art. 24, comma 4 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e l'art. 37, comma 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che fa salve e conferma tutte le disposizioni dianzi citate.

Il Comune di Ponte San Pietro è inserito nell'Ambito territoriale "Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo", per il quale l'art. 2 del d.m. n. 226 del 2011 cit., così come modificato in seguito al DL n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013, nonché dal D.L. 192/2014 conv. in legge 11/2015 c.d. "milleproroghe" stabilisce la scadenza dell'11 marzo 2015 per la convocazione degli enti locali appartenenti all'ambito ai fini degli adempimenti prodromici allo svolgimento della gara d'ambito, mentre la pubblicazione del bando della gara relativa all'ambito cui appartiene Ponte San Pietro dovrà avvenire entro il termine massimo dell'11 febbraio 2016;

A tal fine, con delibera n. 16 del 4 giugno 2014, il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro ha individuato per competenza, il Comune di Dalmine quale ente cui delegare l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio gas-metano nei termini di cui alle norme sopra

citare e contestualmente approvato la convenzione che regola i rapporti tra gli enti dell'ambito 3. Il Comune di Dalmine sta ora provvedendo in merito sulla base alla documentazione fornitagli dagli enti deleganti ed in particolare al fine di predisporre e pubblicare il bando entro i termini di legge.

Si rileva altresì che per consentire l'espletamento della gara d'ambito da parte del Comune di Dalmine e definire i parametri in ordine al valore di rimborso da parte dell'aggiudicatario per la porzione di rete gas – metano di proprietà Unigas distribuzione Srl, con delibera della Giunta Comunale n. 105 del 11.06.2014 è stato approvato lo stato di consistenza ed il valore da mettere a base di gara, determinato con gli stessi criteri utilizzati per la porzione d'impianto di proprietà comunale già ceduto ad Anita Srl.

In seguito alla gara d'ambito lo scenario che ne potrà scaturire consente di ipotizzare:

- Anita Srl (titolare della quota di maggioranza del capitale di Unigas distribuzione srl) partecipa alla gara e si aggiudica la concessione: In tal caso Anita Srl e la controllata Unigas distribuzione Srl proseguiranno nella gestione del servizio sulla base delle direttive, delle scelte strategiche degli Enti soci e delle disposizioni di gara e di legge;
- Anita Srl (titolare della quota di maggioranza del capitale di Unigas distribuzione srl) non partecipa alla gara ovvero partecipa ma non se l'aggiudica: in tal caso le opzioni sono due:
a) la Società verrà chiusa con contestuale riparto, tra i soci, degli utili compresi quelli che dovrà versare l'aggiudicatario della gara d'ambito; - b) la società potrà essere mantenuta in esercizio in relazione alle valutazioni dei soci ed ai vincoli di legge.

Con riferimento ai 5 criteri stabiliti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 190/2014 si osserva quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: La società eroga un servizio pubblico di interesse generale (gestione rete gas metano) ed è quindi indispensabile al perseguimento delle finalità dell'Ente;

Tenuto conto del contesto sopra citato e dell'avvio (entro febbraio 2016) delle procedure della gara d'ambito per individuare il soggetto gestore a mezzo procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione indiretta del Comune di Ponte San Pietro in Unigas distribuzione Srl tramite Anita Srl è al momento necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica ed eventuali ulteriori e diverse valutazioni potranno essere definite solo a seguito dell'esito di tale gara.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: La società ha un numero di dipendenti pari a 48 e quindi superiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione pari a 5;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: Il Comune non detiene partecipazioni in società che attualmente svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da Enti pubblici strumentali. Al momento, anche in attesa dell'esito della gara d'ambito, non è ipotizzabile alcuna strategia volta a pianificare fusioni o internalizzazione di funzioni.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: Unigas Distribuzione Srl, così come descritto nella relazione tecnica è frutto di un'operazione di

razionalizzazione delle partecipazioni avviata nel 2008 e che si è conclusa con la fusione di più società pubbliche;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni: La società così come strutturata ed organizzata garantisce costi competitivi grazie all'espletamento di una gara a doppio oggetto ossia relativa sia alla partecipazione nel capitale sociale ma anche a compiti operativi affidati al soggetto privato.

Di ciò ne è testimonianza il fatto che gli ultimi tre bilanci della società hanno chiuso tutti in attivo e che nel 2014 sono stati erogati utili ai soci tramite Anifa Srl.

I costi di funzionamento e l'organizzazione della Società sono il frutto di operazioni, programmi e strategie, così come i vigenti compensi agli amministratori definite dall'Assemblea dei soci. Al momento, in attesa dell'esito della gara d'ambito, che dovrebbe concludersi nel 2016, non sono ipotizzabili altre strategie riorganizzative;

La riduzione dei costi di funzionamento verrà in ogni caso posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di una relazione in merito ai possibili tagli.

Riflessi previsti sul bilancio di previsione 2015 – 2017


Non è prevista alcuna dismissione delle quote di partecipazione della Società Unigas distribuzione srl e conseguentemente il bilancio di previsione 2015 – 2017 non riporta alcuno stanziamento relativo al predetto procedimento. Sarà tenuto monitorato l'esito della gara relativa all'affidamento del servizio gas-metano prevista per il 2016. Il bilancio di previsione 2015-2017 presenta in entrata uno stanziamento pari a euro 142.517,00 relativo alla somma riconosciuta dalla società Unigas distribuzione srl per la gestione del gas metano fino al completamento della gara d'ambito. Eventuali contenimenti dei costi amministrativi e di gestione devono essere individuati dall'Assemblea dei Soci. Si precisa che al momento, il Comune di Ponte San Pietro non sostiene costi diretti relativi alla Società.

4.10 SABB SPA – ECOLEGNO – ECOINERTI – TE-AM


Queste società risultano partecipate indirettamente dal Comune di Ponte San Pietro tramite Linea Servizi. La partecipazione non viene però analizzata poiché non svolgono alcuna attività per il Comune di Ponte San Pietro

Ponte San Pietro, 31 luglio 2015

Il Responsabile dell'Area 2.02
Pianificazione e gestione del territorio
Dr. Arch. Oliviero Rota



il Dirigente del Settore 1
Patrizia dr.ssa Crippa



Con il coordinamento del Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Cristina Gado

